NORMATIVA, PRASSI E GIURISPRUDENZA 2020 IN MATERIA DI CODICE DELLA STRADA E AUTOTRASPORTO

GIUSEPPE CARMAGNINI

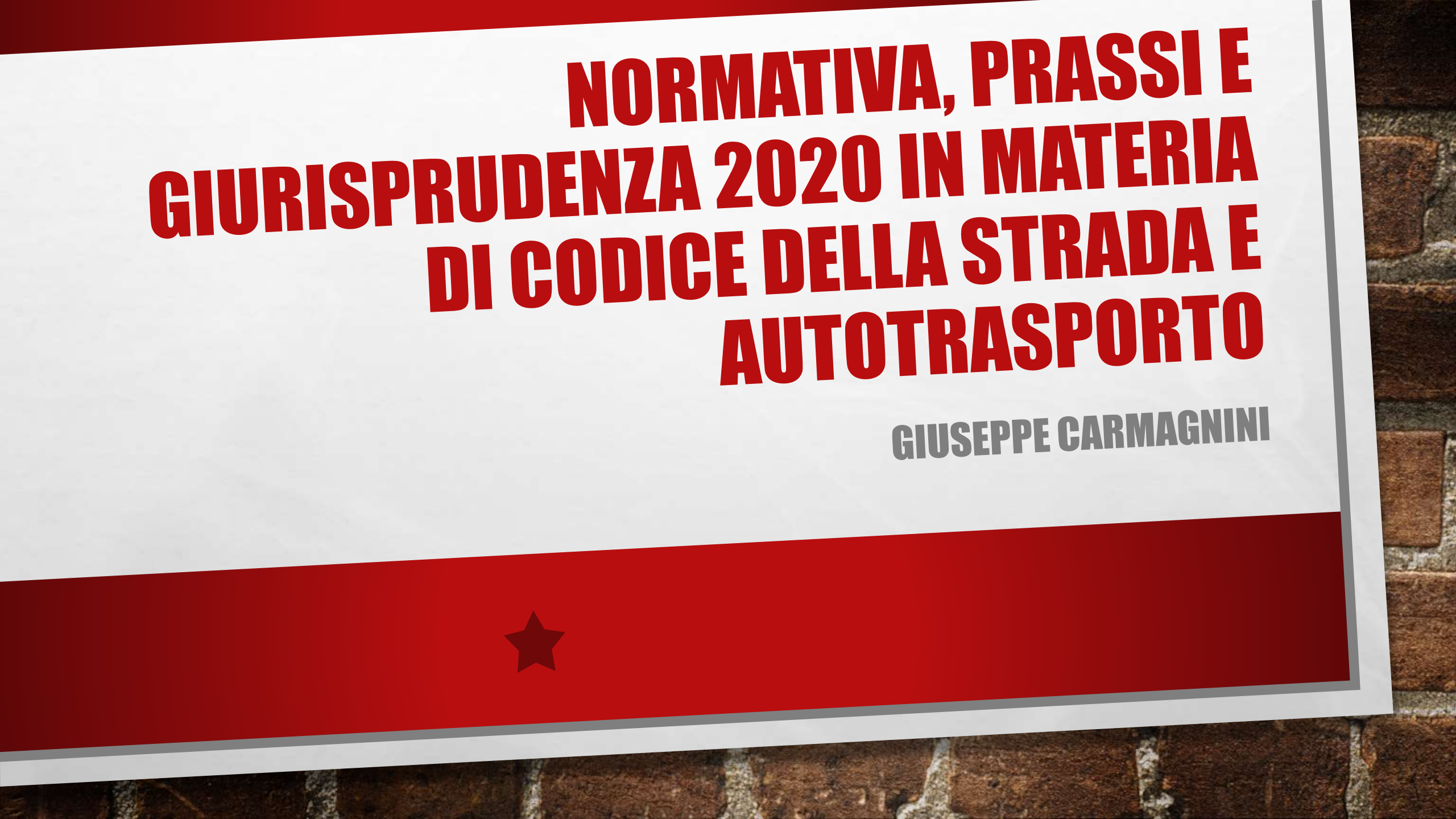

INFORMAZIONE IN PILLOLE .....

ATTENZIONE PERO' .... NOVITA' IN ARRIVO

DDL 1883 APPROVATO DAL SENATO IL 4 SETTEMBRE 2020 – CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI (N. 76/2020) – L'ESAME E' PASSATO ALLA CAMERA – APPROVAZIONE ENTRO IL 15 SETTEMBRE

QUINDI…

- DE IURE CONDITO… DE IURE CONDENDO E QUASI CONDITO.

INTERVENTI PER LA MOBILITÀ CICLISTICA

- DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 (DECRETO RILANCIO)

- PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI INDIVIDUALI CON I VELOCIPEDI E I MEZZI ASSIMILATI, COME I VELOCIPEDI A PEDALATA ASSISTITA E I MONOPATTINI ELETTRICI, SONO INSERITE NEL CODICE DELLA STRADA LE DEFINIZIONI DI **CASA AVANZATA** E DI **CORSIA CICLABILE.**

CONVERSIONE DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI

- ULTERIORI INTERVENTI PER LA MOBILITA' CICLISTICA CHE IN PARTE SI SOVRAPPONGONO E MODIFICANO QUELLI GIÀ IN VIGORE GRAZIE AL DECRETO RILANCIO GIA' CONVERTITO....

CASA AVANZATA – LA DEFINIZIONE

- **ARTICOLO 3, COMMA 1, N. 7-BIS**
- **LINEA DI ARRESTO PER I VELOCIPEDI, IN POSIZIONE AVANZATA RISPETTO ALLA LINEA DI ARRESTO PER TUTTI GLI ALTRI VEICOLI**

CASA AVANZATA – DOVE SI PUO' REALIZZARE

- **ARTICOLO 182, COMMA 9-TER**
- **PUO' ESSERE REALIZZATA NELLE INTERSEZIONI SEMAFORIZZATE**
- **LUNGO LE STRADE (URBANE) CON VELOCITÀ CONSENTITA INFERIORE O UGUALE A 50 KM/H** ***(ANCHE SE FORNITE DI PIÙ CORSIE PER SENSO DI MARCIA)***

CASA AVANZATA – COME REALIZZARLA

- ARTICOLO 182, COMMA 9-TER
- È NECESSARIA UNA ORDINANZA ADOTTATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 1, PREVIA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA
- E' REALIZZATA SULLA SOGLIA DELL'INTERSEZIONE A UNA DISTANZA PARI ALMENO A 3 METRI RISPETTO ALLA LINEA DI ARRESTO STABILITA PER IL FLUSSO VEICOLARE.
- È ACCESSIBILE ATTRAVERSO UNA CORSIA (CICLABILE O UNA PISTA CICLABILE) DI LUNGHEZZA PARI ALMENO A 5 METRI RISERVATA ALLE BICICLETTE, SITUATA SUL LATO DESTRO IN PROSSIMITÀ DELL'INTERSEZIONE.

E LE NORME DI COMPORTAMENTO ?

- SI PUO' SOLO TENTARE DI RICAVARLE DALLE DISPOSIZIONI GENERALI CHE REGOLANO LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E IN PARTICOLARE DEI VELOCIPEDI, SALVE LE NUOVE MODIFICHE

INVASIONE DELLA CASA AVANZATA

- **ARTICOLO 41, COMMA 11**
- **DURANTE IL PERIODO DI ACCENSIONE DELLA LUCE ROSSA, I VEICOLI NON DEVONO SUPERARE LA STRISCIA DI ARRESTO**
- **ARTICOLO 146, COMMA 2**
- **CHIUNQUE NON OSSERVA I COMPORTAMENTI INDICATI DALLA SEGNALETICA STRADALE …. È SOGGETTO ALLA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA EURO 41 A EURO 168 (2 PUNTI)**

POSIZIONE DEI CICLISTI ALL'INTERNO DELLA CASA AVANZATA

- **ARTICOLO 143, COMMA 2**
- **I VEICOLI SPROVVISTI DI MOTORE E GLI ANIMALI DEVONO ESSERE TENUTI IL PIÙ VICINO POSSIBILE AL MARGINE DESTRO DELLA CARREGGIATA.**
- **ARTICOLO 154, COMMA 3**
- **3 I CONDUCENTI, DEVONO ALTRESÌ:**
  A) PER VOLTARE A DESTRA, TENERSI IL PIÙ VICINO POSSIBILE AL MARGINE DESTRO DELLA CARREGGIATA;
  B) PER VOLTARE A SINISTRA ... ACCOSTARSI IL PIÙ POSSIBILE ALL'ASSE DELLA CARREGGIATA ... OVVERO QUANDO SI TROVINO SU UNA CARREGGIATA A SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE, TENERSI IL PIÙ POSSIBILE SUL MARGINE SINISTRO DELLA CARREGGIATA.

USO DELLA CORSIA DI ATTESTAMENTO (O PISTA O CORSIA CICLABILE) DA PARTE DEI CICLISTI

- **ARTICOLO 143, COMMA 2**
- **I VEICOLI SPROVVISTI DI MOTORE E GLI ANIMALI DEVONO ESSERE TENUTI IL PIÙ VICINO POSSIBILE AL MARGINE DESTRO DELLA CARREGGIATA.**
- **ARTICOLO 182, COMMA 9**
- **I VELOCIPEDI DEVONO TRANSITARE SULLE PISTE LORO RISERVATE QUANDO ESISTONO, SALVO IL DIVIETO PER PARTICOLARI CATEGORIE DI ESSI, CON LE MODALITÀ STABILITE NEL REGOLAMENTO.**

INVASIONE DELLA CORSIA RISERVATA (O CORSIA O PISTA CICLABILE)

- LA CORSIA DI NON E' UNA PISTA CICLABILE, MA COMUNQUE SI TRATTA DI UNA CORSIA RISERVATA CHE E' ISTITUITA CON ORDINANZA EX ART. 7 DEL CODICE DELLA STRADA, IN ASSENZA DI SPECIFICHE NORME DI COMPORTAMENTO SI PUO' PENSARE ALL'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE DELL'ARTICOLO 7 COMMA 14, OPPURE, PIU' AGEVOLMENTE, PER LA VIOLAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE (SUPERAMENTO DELLA STRISCIA CONTINUA O CIRCOLAZIONE SOPRA DI ESSA)

NUOVA DEFINIZIONE DALLA CONVERSIONE DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI

- ARTICOLO 3, LETTERA E-BIS
- STRADA URBANA CICLABILE: STRADA URBANA AD UNICA CARREGGIATA, CON BANCHINE PAVIMENTATE E MARCIAPIEDI, CON LIMITE DI VELOCITÀ NON SUPERIORE A 30 KM/H, DEFINITA DA APPOSITA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE, CON PRIORITÀ PER I VELOCIPEDI";

CORSIA CICLABILE

ARTICOLO 3, COMMA 1, N. 12-BIS

- PARTE LONGITUDINALE DELLA CARREGGIATA, POSTA A DESTRA, DELIMITATA MEDIANTE UNA **STRISCIA BIANCA DISCONTINUA, VALICABILE** E AD USO **PROMISCUO**, IDONEA A PERMETTERE LA CIRCOLAZIONE SULLE **STRADE URBANE** DEI VELOCIPEDI **NELLO STESSO SENSO DI MARCIA** DEGLI ALTRI VEICOLI E **CONTRADDISTINTA DAL SIMBOLO DEL VELOCIPEDE**. LA CORSIA CICLABILE E' PARTE DELLA ORDINARIA CORSIA VEICOLARE, CON **DESTINAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE DEI VELOCIPEDI**

NORME DI COMPORTAMENTO PER I CICLISTI

- **ARTICOLO 182, COMMA 9**
- **I VELOCIPEDI DEVONO TRANSITARE SULLE PISTE (NON CORSIE) LORO RISERVATE QUANDO ESISTONO, SALVO IL DIVIETO PER PARTICOLARI CATEGORIE DI ESSI, CON LE MODALITÀ STABILITE NEL REGOLAMENTO.**
- **ARTICOLO 143, COMMA 2**
- **I VEICOLI SPROVVISTI DI MOTORE E GLI ANIMALI DEVONO ESSERE TENUTI IL PIÙ VICINO POSSIBILE AL MARGINE DESTRO DELLA CARREGGIATA.**

L'OBBLIGO SPECIFICO ARRIVA CON LA RIFORMA

- 9. I VELOCIPEDI DEVONO TRANSITARE **SULLE PISTE LORO RISERVATE** **OVVERO SULLE CORSIE CICLABILI O SULLE CORSIE CICLABILI PER DOPPIO SENSO CICLABILE,** QUANDO ESISTONO, SALVO IL DIVIETO PER PARTICOLARI CATEGORIE DI ESSI, CON LE MODALITÀ STABILITE NEL REGOLAMENTO.
- LE NORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LA CIRCOLAZIONE SULLE PISTE CICLABILI SI APPLICANO ANCHE ALLA CIRCOLAZIONE SULLE CORSIE CICLABILI E SULLE CORSIE CICLABILI PER DOPPIO SENSO CICLABILE

INVASIONE DELLA CORSIA CICLABILE PROMISCUA

- OGGI NON E' PREVISTA UNA SANZIONE A CARICO DI UN CONDUCENTE DI UN VEICOLO A MOTORE CHE PERCORRA UNA BIKE LANE DATO CHE VIENE **DEFINITA CORSIA PROMISCUA**, ANCORCHÈ DESTINATA AI VELOCIPEDI (IN VIA PRINCIPALE).

- DALLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO: *LA BIKE LANE È PARTE DELLA ORDINARIA CORSIA VEICOLARE, CON **DESTINAZIONE ESCLUSIVA ALLA CIRCOLAZIONE** DEI VELOCIPEDI, **ELIMINANDO OGNI FORMA DI PROMISCUITÀ DI CIRCOLAZIONE** CON ALTRE TIPOLOGIE DI VEICOLI, CON INDUBBI VANTAGGI SULLA SICUREZZA E SNELLIMENTO DELLA CIRCOLAZIONE (!?)*

LA NUOVA DEFINIZIONE DI CORSIA CICLABILE IN CORSO DI APPROVAZIONE

- PARTE LONGITUDINALE DELLA CARREGGIATA, POSTA DI NORMA A DESTRA, DELIMITATA MEDIANTE UNA STRISCIA BIANCA, CONTINUA O DISCONTINUA, DESTINATA ALLA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE DEI VELOCIPEDI NELLO STESSO SENSO DI MARCIA DEGLI ALTRI VEICOLI E CONTRADDISTINTA DAL SIMBOLO DEL VELOCIPEDE.

DEROGHE ALL'USO DELLA CORSIA CICLABILE

- LA CORSIA CICLABILE PUÒ ESSERE IMPEGNATA, PER BREVI TRATTI, DA ALTRI VEICOLI SE LE DIMENSIONI DELLA CARREGGIATA NON NE CONSENTONO L'USO ESCLUSIVO AI VELOCIPEDI; IN TAL CASO ESSA È PARTE DELLA CORSIA VEICOLARE E DEVE ESSERE DELIMITATA DA STRISCE BIANCHE DISCONTINUE.
- LA CORSIA CICLABILE PUÒ ESSERE IMPEGNATA DA ALTRI VEICOLI ANCHE QUANDO SONO PRESENTI FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO COLLETTIVO E RISULTA SOVRAPPOSTA ALLE STRISCE DI DELIMITAZIONE DI FERMATA
- LA CORSIA CICLABILE SI INTENDE VALICABILE, LIMITATAMENTE ALLO SPAZIO NECESSARIO PER CONSENTIRE AI VEICOLI, DIVERSI DAI VELOCIPEDI, DI EFFETTUARE LA SOSTA O LA FERMATA NEI CASI IN CUI VI SIA FASCIA DI SOSTA VEICOLARE LATERALE, CON QUALSIASI GIACITURA

NUOVO N. 12 TER DELL'ART. 3/1 CDS
CORSIA CICLABILE PER DOPPIO SENSO CICLABILE

- PARTE LONGITUDINALE DELLA CARREGGIATA URBANA A SENSO UNICO DI MARCIA, POSTA A SINISTRA RISPETTO AL SENSO DI MARCIA, DELIMITATA MEDIANTE UNA STRISCIA BIANCA DISCONTINUA, VALICABILE E AD USO PROMISCUO, IDONEA A PERMETTERE LA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE URBANE DEI VELOCIPEDI IN SENSO CONTRARIO A QUELLO DI MARCIA DEGLI ALTRI VEICOLI E CONTRADDISTINTA DAL SIMBOLO DEL VELOCIPEDE.
- LA CORSIA CICLABILE È PARTE DELLA CARREGGIATA DESTINATA ALLA CIRCOLAZIONE DEI VELOCIPEDI IN SENSO OPPOSTO A QUELLO DEGLI ALTRI VEICOLI

CONSEGUENTEMENTE… ART. 7/1, LETT. i-BIS

- SARA' POSSIBILE STABILIRE CHE SU STRADE CLASSIFICATE DI TIPO E, E-BIS, F O F-BIS, OVE IL LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ SIA INFERIORE O UGUALE A 30 KM/H OVVERO SU PARTE DI UNA ZONA A TRAFFICO LIMITATO, I VELOCIPEDI POSSANO CIRCOLARE ANCHE IN SENSO OPPOSTO ALL'UNICO SENSO DI MARCIA PRESCRITTO PER TUTTI GLI ALTRI VEICOLI, LUNGO LA CORSIA CICLABILE PER DOPPIO SENSO CICLABILE PRESENTE SULLA STRADA STESSA. LA FACOLTÀ PUÒ ESSERE PREVISTA INDIPENDENTEMENTE DALLA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA, DALLA PRESENZA E DALLA POSIZIONE DI AREE PER LA SOSTA VEICOLARE E DALLA MASSA DEI VEICOLI AUTORIZZATI AL TRANSITO. TALE MODALITÀ DI CIRCOLAZIONE DEI VELOCIPEDI È DENOMINATA 'DOPPIO SENSO CICLABILE' ED È INDIVIDUATA MEDIANTE APPOSITA SEGNALETICA;

E POI, LETTERA i-TER

- E’ POSSIBILE CONSENTIRE LA CIRCOLAZIONE DEI VELOCIPEDI SULLE STRADE RISERVATE AI MEZZI PUBBLICI DI TRASPORTO, PURCHÉ NON SIANO PRESENTI BINARI TRAMVIARI A RASO ED A CONDIZIONE CHE, SALVO SITUAZIONI PUNTUALI, IL MODULO DELLE STRADE NON SIA INFERIORE A 4,30 M

INCROCIO MALAGEVOLE NELLE CORSIE CICLABILI PER DOPPIO SENSO DI MARCIA

- *ART,. 150 COMMA 2-BIS.*
- LUNGO LE STRADE URBANE A SENSO UNICO, IN CUI È CONSENTITA LA CIRCOLAZIONE A DOPPIO SENSO CICLABILE DI CUI ALL'ARTICOLO 7, COMMA 1, LETTERA *I-BIS)*, QUALORA RISULTI NON AGEVOLE L'INCROCIO, I CONDUCENTI DEGLI ALTRI VEICOLI DEVONO DARE LA PRECEDENZA AI VELOCIPEDI CHE CIRCOLANO SULLA CORSIA CICLABILE PER DOPPIO SENSO CICLABILE";

INVERSIONE DELLE REGOLE DI PRECEDENZA

- ART. 145
- 4-BIS. I CONDUCENTI DEGLI ALTRI VEICOLI HANNO L'OBBLIGO DI DARE LA PRECEDENZA AI VELOCIPEDI CHE TRANSITANO SULLE STRADE URBANE CICLABILI O VI SI IMMETTONO, ANCHE DA LUOGO NON SOGGETTO A PUBBLICO PASSAGGIO.
- 4-TER. LUNGO LE STRADE URBANE I CONDUCENTI DEGLI ALTRI VEICOLI HANNO L'OBBLIGO DI DARE LA PRECEDENZA AI VELOCIPEDI CHE CIRCOLANO SULLE CORSIE CICLABILI";

DISTANZA LATERALE E PRUDENZA

- LUNGO LE STRADE URBANE CICLABILI IL CONDUCENTE DI UN AUTOVEICOLO CHE EFFETTUI IL SORPASSO DI UN VELOCIPEDE È TENUTO AD USARE PARTICOLARI CAUTELE AL FINE DI ASSICURARE UNA MAGGIORE DISTANZA LATERALE DI SICUREZZA IN CONSIDERAZIONE DELLA MINORE STABILITÀ E DELLA PROBABILITÀ DI ONDEGGIAMENTI E DEVIAZIONI DA PARTE DEL VELOCIPEDE STESSO.
- PRIMA DI EFFETTUARE IL SORPASSO DI UN VELOCIPEDE, IL CONDUCENTE DELL'AUTOVEICOLO VALUTA L'ESISTENZA DELLE CONDIZIONI PREDETTE PER COMPIERE LA MANOVRA IN COMPLETA SICUREZZA PER ENTRAMBI I VEICOLI, RIDUCENDO PARTICOLARMENTE LA VELOCITÀ, OVE NECESSARIO, AFFINCHÉ LA MANOVRA DI SORPASSO SIA COMPIUTA A RIDOTTISSIMA VELOCITÀ QUALORA LE CIRCOSTANZE LO RICHIEDANO.

LA SORPRESA....

- IN ARRIVO LA MODIFICA DELL'ARTICOLO **4 DEL DECRETO LEGGE 121/2002** (L 168/2002) CHE CONSENTIRÀ DI COLLOCARE I SISTEMI DI CONTROLLO DELLA VELOCITÀ SENZA LA PRESENZA DI PATTUGLIE ANCHE NELLE STRADE **E, E-BIS, F, F-BIS** INDIVIDUATE CON **DECRETO DEL PREFETTO** CON LE CONSUETE MODALITÀ GIÀ IN USO PER LE STRADE C E D

MORTE E RINASCITA DEGLI AUSILIARI DEL TRAFFICO

- ABROGATI I COMMI 132 E 133 DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 127/97, ISTITUTIVA DEGLI AUSILIARI DELLA SOSTA
- INSERITO NEL CODICE DELLA STRADA L'ARTICOLO 12-BIS CHE VA A RIPROPORRE GLI AUSILIARI DELLA SOSTA CON QUALCHE DIFFERENZA SOSTANZIALE.

AUSILIARI DIPENDENTI COMUNALI E DELLE CONCESSIONARIE DEI PARCHEGGI

- RESTA FERMA LA NOMINA DEL SINDACO IN ASSENZA DI PRECEDENTI PENALI E CON ADEGUATA FORMAZIONE
- RESTA FERMO IL POTERE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE PER TUTTI
- VIENE CONFERMATO CHE SONO PUBBLICI UFFICIALI
- MA... LA COMPETENZA PER ENTRAMBI E' RELEGATA NELL'AMBITO DELLE AREE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO PER LA SOSTA REGOLAMENTATA O A PAGAMENTO, AREE VERDI COMPRESE!

AUSILIARI DIPENDENTI COMUNALI E DELLE AZIENDE O IMPRESE ADDETTE ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI E ALLA PULIZIA DELLE STRADE

- ALLO STESSO MODO, AI DIPENDENTI COMUNALI O AI DIPENDENTI DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE O DELLE IMPRESE ADDETTE ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ALLA PULIZIA DELLE STRADE POSSONO ESSERE CONFERITE LE FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DI TUTTE LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA O DI FERMATA CONNESSE ALL'ESPLETAMENTO DELLE PREDETTE ATTIVITÀ.

PERSONALE ISPETTIVO DELLE AZIENTE CONCESSIONARIE DEL TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE

- LE FUNZIONI DI CUI AL COMMA 1 POSSONO ESSERE CONFERITE ANCHE AL PERSONALE ISPETTIVO DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE.
- A TALE PERSONALE SONO INOLTRE CONFERITE, CON LE STESSE MODALITÀ DI CUI AL COMMA 1, LE FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE, FERMATA E SOSTA SULLE CORSIE E STRADE OVE TRANSITANO I VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO DI LINEA.

ALTRE FUNZIONI

- È CONFERITO IL POTERE DI CONTESTAZIONE DELLE INFRAZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 7, 157 E 158, IN RAGIONE DELLE FUNZIONI ATTRIBUIBILI
- POSSONO DISPORRE RIMOZIONE DEI VEICOLI AI SENSI DELL'ARTICOLO 159, LIMITATAMENTE AGLI AMBITI OGGETTO DI AFFIDAMENTO
- E' CONFERITO IL POTERE DI COMPIERE ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA O DI FERMATA IN AREE LIMITROFE A QUELLE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO O DI GESTIONE DELL'ATTIVITÀ DI PROPRIA COMPETENZA CHE SONO FUNZIONALI, RISPETTIVAMENTE, ALLA GESTIONE DEGLI SPAZI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI O ALLA FRUIZIONE DELLE CORSIE O DELLE STRADE RISERVATE AL SERVIZIO DI LINEA

I DIPENDENTI DELLE CONCESSIONARIE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO

- IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEI PARCHEGGI HA POSSIBILITÀ DI ACCERTARE VIOLAZIONI RELATIVE ALLA SOSTA O ALLA FERMATA ANCHE NELLE AREE IMMEDIATAMENTE LIMITROFE ALLE AREE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO SOLO QUANDO QUESTE COSTITUISCONO LO SPAZIO MINIMO INDISPENSABILE PER COMPIERE LE MANOVRE NECESSARIE A GARANTIRE LA CONCRETA FRUIZIONE DELLO SPAZIO DI SOSTA REGOLAMENTATA O DEL PARCHEGGIO OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO.

LA GESTIONE DELLE SANZIONI E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

- L'ATTIVITÀ SANZIONATORIA, SUCCESSIVA ALL'EMISSIONE DEL VERBALE DA PARTE DEL PERSONALE, E L'ORGANIZZAZIONE DEL RELATIVO SERVIZIO SONO DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ATTRAVERSO GLI UFFICI O I COMANDI A CIÒ PREPOSTI, A CUI COMPETE ANCHE TUTTA L'ATTIVITÀ AUTORIZZATIVA E DI VERIFICA SULL'OPERATO.

IL RECUPERO CREDITI

- I COMUNI POSSONO CONFERIRE ALLE SOCIETÀ DI CUI AI COMMI 1, 2 E 3 LA FACOLTÀ DI ESERCITARE TUTTE LE AZIONI NECESSARIE AL RECUPERO DELLE EVASIONI TARIFFARIE E DEI MANCATI PAGAMENTI, IVI COMPRESI IL RIMBORSO DELLE SPESE, GLI INTERESSI E LE PENALI.
- LE MODALITÀ OPERATIVE E GLI IMPORTI DI TALI AZIONI DI RECUPERO SONO OGGETTO DI NEGOZIAZIONE TRA IL SOGGETTO CONCEDENTE ED IL CONCESSIONARIO.

LA CARTA DI CIRCOLAZIONE O D.U. E IL CAMBIO DI RESIDENZA (ART. 94)

- NON SI DARÀ LUOGO AD ALCUNA ANNOTAZIONE SUL DOCUMENTO DI CIRCOLAZIONE IN CASO DI TRASFERIMENTO DI RESIDENZA DELL'INTESTATARIO, CHE AVVERRA' SOLO A LIVELLO INFORMATICO NELLE BANCHE DATI

VARCHI ELETTRONICI

- POTRANNO ESSERE USATI PER ACCERTARE L'ACCESSO O TRANSITO VIETATO
- PREVISTO UN NUOVO REGOLAMENTO DA ADOTTARSI CON DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- IL REGOLAMENTO DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 GIUGNO 1999, N. 250, È ABROGATO CON EFFETTO DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE

DEROGHE AL DIVIETO DI GUIDARE VEICOLI IMMATRICOLATI ALL'ESTERO PER I RESIDENTI IN ITALIA DA OLTRE 60 GIORNI

- *A)* AI RESIDENTI NEL COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA;
- *B)* AL PERSONALE CIVILE E MILITARE DIPENDENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IN SERVIZIO ALL'ESTERO, DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 9, LETTERE *A)* E *B)*, DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1988, N. 470;
- *C)* AI LAVORATORI FRONTALIERI, O A QUEI SOGGETTI RESIDENTI IN ITALIA CHE PRESTANO UN'ATTIVITÀ DI LAVORO IN FAVORE DI UN'IMPRESA AVENTE SEDE IN UNO STATO CONFINANTE O LIMITROFO, I QUALI, CON IL VEICOLO IVI IMMATRICOLATO A PROPRIO NOME, TRANSITANO IN ITALIA PER RAGGIUNGERE IL LUOGO DI RESIDENZA O PER FAR RIENTRO NELLA SEDE DI LAVORO ALL'ESTERO;
- *D)* AL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA IN SERVIZIO ALL'ESTERO PRESSO ORGANISMI INTERNAZIONALI O BASI MILITARI;
- *E)* AL PERSONALE DIPENDENTE DI ASSOCIAZIONI TERRITORIALI DI SOCCORSO, PER IL RIMPATRIO DEI VEICOLI IMMATRICOLATI ALL'ESTERO".

CANCELLAZIONE DEI VEICOLI PER ESPORTAZIONE SOLO SE IN REGOLA CON LA REVISIONE

- “LA CANCELLAZIONE È DISPOSTA A CONDIZIONE CHE IL VEICOLO SIA IN **REGOLA CON GLI OBBLIGHI DI REVISIONE** O SIA STATO SOTTOPOSTO, NELL'ANNO IN CUI RICORRE L'OBBLIGO DELLA REVISIONE, A VISITA E PROVA PER L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITÀ ALLA CIRCOLAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 75, E CHE **NON SIA PENDENTE UN PROVVEDIMENTO DI REVISIONE SINGOLA AI SENSI DELL'ARTICOLO 80, COMMA 7**” »;

ART. 158, COMMA 1, LETT. H-bis
SPAZI DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI

- LA NUOVA IPOTESI È STATA PRIMA AGGIUNTA DALL'ARTICOLO 17 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 DICEMBRE 2016, N. 257 E POI MODIFICATA DALL'ARTICOLO 57 DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76. LA NUOVA FORMULAZIONE CONTINUA A VIETARE LA SOSTA E LA FERMATA NEGLI SPAZI RISERVATI ALLA FERMATA E ALLA SOSTA DEI VEICOLI ELETTRICI IN RICARICA, MA IN CASO DI SOSTA A SEGUITO DI COMPLETAMENTO DI RICARICA, LA SOSTA E CONCESSA GRATUITAMENTE AL VEICOLO ELETTRICO O IBRIDO PLUG-IN PER UN PERIODO MASSIMO DI UN'ORA.
- TALE LIMITE TEMPORALE NON TROVA APPLICAZIONE DALLE ORE 23 ALLE ORE 7.

A CHI SI APPLICA LA SANZIONE

- OVVIAMENTE LA NORMA, ANCORCHÈ NON BRILLI PER CHIAREZZA, SI RIFERISCE A UN CONSEGUENTE DIVIETO DI SOSTA (E DI FERMATA) PER TUTTI I **VEICOLI CHE NON SIANO IN RICARICA**

- QUINDI SARÀ SANZIONATO QUALSIASI VEICOLO, **ANCHE ELETTRICO**, CHE SI TROVI IN SOSTA (O FERMATA), SENZA ESSERE COLLEGATO ALLA COLONNINA PER LA RICARICA

E SE LA RICARICA E' TERMINATA?

- SE LA COLONNINA CONSENTE DI CONTROLLARE CHE LA RICARICA È TERMINATA, SI È RITENUTO IN PASSATO CHE LA STESSA SANZIONE SI APPLICHI ANCHE AL VEICOLO ELETTRICO COLLEGATO ALLA COLONNINA DI RIFORNIMENTO CHE SOSTA DOPO AVER TERMINATO LA RICARICA.

- TUTTAVIA, OGGI SORGONO DUBBI DOPO LA NUOVA MODIFICA DELL'ARTICOLO 158, NELLA PARTE IN CUI DISPONE CHE IN CASO DI SOSTA A SEGUITO DI COMPLETAMENTO DI RICARICA, LA SOSTA E CONCESSA GRATUITAMENTE AL VEICOLO ELETTRICO O IBRIDO PLUG-IN PER UN PERIODO MASSIMO DI UN'ORA E CHE TALE LIMITE TEMPORALE NON TROVA APPLICAZIONE DALLE ORE 23 ALLE ORE 7.

SANZIONI

- SI APPLICA LA SANZIONE DA **85 A 338 EURO** (PMR 85 EURO, PMR - 30% 59,50 EURO) SE SI TRATTA DI VEICOLI DIVERSI DAI CICLOMOTORI E DAI MOTOVEICOLI A DUE RUOTE, PER IL QUALI È PREVISTA LA SANZIONE DA **40 A 164 EURO** (PMR 40 EURO, PMR – 30%, 28 EURO), OLTRE ALLA **SANZIONE ACCESSORIA DELLA RIMOZIONE DEL VEICOLO (ART. 159, COMMA 1, LETT. B).**

LA NUOVISSIMA FORMULAZIONE IN FASE DI CONVERSIONE DEL D.L SEMPLIFICAZIONE

- H-BIS) NEGLI SPAZI RISERVATI ALLA FERMATA E ALLA SOSTA DEI VEICOLI ELETTRICI. IN CASO DI SOSTA A SEGUITO DI COMPLETAMENTO DI RICARICA, POSSONO ESSERE APPLICATE TARIFFE DI RICARICA MIRATE A DISINCENTIVARE L'IMPEGNO DELLA STAZIONE OLTRE UN PERIODO MASSIMO DI UN'ORA DAL TERMINE DELLA RICARICA. TALE LIMITE TEMPORALE NON TROVA APPLICAZIONE DALLE ORE 23 ALLE ORE 7, AD ECCEZIONE DEI PUNTI DI RICARICA DI POTENZA ELEVATA DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA E), DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 DICEMBRE 2016, N. 257" »;

PUNTO DI RICARICA DI POTENZA ELEVATA

- SI INTENDE UN PUNTO DI RICARICA CHE CONSENTA IL **TRASFERIMENTO DI ELETTRICITÀ A UN VEICOLO ELETTRICO DI POTENZA SUPERIORE A 22 KW.**
- IL PUNTO DI RICARICA DI POTENZA ELEVATA È DETTAGLIATO NELLE SEGUENTI TIPOLOGIE: 1) VELOCE: SUPERIORE A 22 KW E PARI O INFERIORE A 50 KW; 2) ULTRA-VELOCE: SUPERIORE A 50 KW

SEGNALETICA ?

- VA DETTO CHE NE "ABBIAMO VISTE DI TUTTI I COLORI" E PER QUESTO IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI HA CERCATO DI FORNIRE ALCUNE LINEE GUIDA, RITENENDO CHE GLI STALLI PER LA RICARICA NON POSSONO ESSERE DELIMITATI DA STRISCE DI COLORE GIALLO, MA ANDRANNO UTILIZZATE LE STRISCE BIANCHE (O BLU SE SPAZI A PAGAMENTO).

LE PRECEDENTI INDICAZIONI DEL MIT

(PARERE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 19/9/2012 PROT.5253).

- IL MINISTERO HA RITENUTO CHE, IN ASSENZA SI NORME PUNTUALI, SI DEVE UTILIZZARE IL **SEGNALE DI DIVIETO DI SOSTA** MUNITO DI **PANNELLI INTEGRATIVI** DI CUI ALL'ARTICOLO 83, COMMI 6 E 9 (MOD. II.3 E II.6/M) RECANTI I PERIODO DI **VALIDITÀ DEL DIVIETO** E LA **RIMOZIONE COATTIVA**, OLTRE **L'ECCEZIONE PER I VEICOLI ELETTRICI IN RICARICA**

- … ANCHE UTILIZZANDO IL **SEGNALE COMPOSITO** AI SENSI DEL MEDESIMO ARTICOLO 83, COMMA 13, **INTEGRATO DAL SIMBOLO DELLA FIGURA II.163** (LA POMPA DI CARBURANTE).

PARERE 7/9/2010 PROT.70627

- **LE DIMENSIONI DEGLI STALLI** SONO STABILITE DAL PARAGRAFO 3.4.7 DELLE "NORME FUNZIONALI E GEOMETRICHE PER LA COSTRUZIONE DELLE STRADE", APPROVATE CON **DM 05.11.2001, N. 6792**. TALI DIMENSIONI SI RIFERISCONO ALLE **AUTOVETTURE**; PER **VEICOLI DIVERSI, QUALI I VELOCIPEDI E I MOTOVEICOLI** (IVI COMPRESI I MOTOCICLI E I QUADRICICLI A MOTORE), **VALGONO LE MISURE STABILITE PER DETTI VEICOLI**, OPPORTUNAMENTE **MAGGIORATE CON UN FRANCO** DESTINATO ALLO SPAZIO DI MANOVRA.

- PER CONSENTIRE LA FRUIZIONE ANCHE AI VEICOLI AL SERVIZIO DI **PERSONE INVALIDE**, È OPPORTUNO PREVEDERE CHE GLI **SPAZI DI MANOVRA RISPETTINO ALMENO LE MISURE STABILITE DALL'ART. 149 C. 5** DEL REGOLAMENTO.

ATTUALITÀ DELLE INDICAZIONI

- POSSIAMO DIRE CHE OGGI NON C'È PIU' LA NECESSITÀ DI APPORRE IL PANNELLO INTEGRATIVO DI RIMOZIONE FORZATA ..... (GIÀ PREVISTA DALL'ART. 159 CDS)

- QUANTO ALLA SEGNALETICA ORIZZONTALE LE INDICAZIONI POSSONO ESSERE RITENUTE VALIDE ... QUINDI STRISCE BIANCHE (*O BLU SE A PAGAMENTO*) ... NON GIALLE/ARANCIONI, VERDI, BLU, ETC.

- RELATIVAMENTE AL SEGNALE VERTICALE PRESCRITTIVO IL MINISTERO AVEVA RITENUTO CORRETTO UTILIZZARE IL SEGNALE DI DIVIETO DI SOSTA, CON GLI EVENTUALI DELLA PRESCRIZIONE E IL PANNELLO INTEGRATIVO DI ORARI DI VALIDITÀ ESCLUSIONE DAL DIVIETO PER IL RIFORNIMENTO (FIG. II 163 CHE RIPRODUCE UNA POMPA DI EROGAZIONE DI CARBURANTE). OGGI PERÒ È VIETATA LA SOSTA E LA FERMATA, PER CUI DOVREBBE UTILIZZARSI LO SPECIFICO SEGNALE CHE PERALTRO È VALIDO H24, SALVO DIVERSA INDICAZIONE

SIMBOLI A TERRA

- ESTENSIVAMENTE, PER RENDERE PIÙ CHIARA LA PRESCRIZIONE SI POTREBBE RITENERE APPLICABILE **L'ARTICOLO 149, COMMA 4,** SECONDO IL QUALE GLI STALLI DI SOSTA RISERVATI DEVONO RIPORTARE L'INDICAZIONE, ANCHE **MEDIANTE ISCRIZIONE O SIMBOLO**, DELLA CATEGORIA A CUI SONO RISERVATI.

- È BEN VERO CHE QUI NON SI TRATTA PROPRIAMENTE DI UNA CATEGORIA DI VEICOLI, MA DI UNA CATEGORIA DI VEICOLI (QUELLI ELETTRICI) IN FASE DI RICARICA (RIFORNIMENTO), PER CUI SI POTREBBE PENSARE ALL'IMPIEGO DEL **SIMBOLO DELLA FIG. II 163**, COME QUELLO CONSIGLIATO DAL MINISTERO PER IL SEGNALE VERTICALE, MA SI RITIENE SUPERFLUO.

COLORI DI FONDO

- PER QUANTO CONCERNE L'UTILIZZO DI COLORI DI FONDO PER EVIDENZIARE LO STALLO (COME PER GLI ATTRAVERSAMENTI COLORATI), NON È PREVISTO DAL REGOLAMENTO E IN ASSENZA DI NORME POSITIVE E PER EVITARE L'ARCOBALENO DELLE SOLUZIONI, NELL'OTTICA DELLA TIPICITÀ DELLA SEGNALETICA STRADALE, È OPPORTUNO DISEGNARE UN SEMPLICE STALLO DI SOSTA, CONSIDERATO CHE LA SEGNALETICA VERTICALE È SUFFICIENTE A RENDERE VISIBILE LO SPAZIO PER LA RICARICA E A RENDERE NOTA LA PRESCRIZIONE.

ATTENZIONE …. LIMITIAMO LA FANTASIA ….

- ….. IL COLLEGIO RITIENE CHE LA **MAGGIORE SPESA** EFFETTUATA DAL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI **ATTRAVERSAMENTI PEDONALI COLORATI** COSTITUISCA **DANNO ERARIALE** IN QUANTO NON SOLO **CONTRARIA ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE** MA ANCHE DI **NESSUNA UTILITÀ** PER L'AMMINISTRAZIONE STESSA E LA COMUNITÀ AMMINISTRATA.

CORTE DEI CONTI VENETO

SENTENZA N. 38 DEL 14 MARZO 2017

eccetto veicoli
in ricarica

RINNOVO DELLA PATENTE E PERMESSO PROVVISORIO

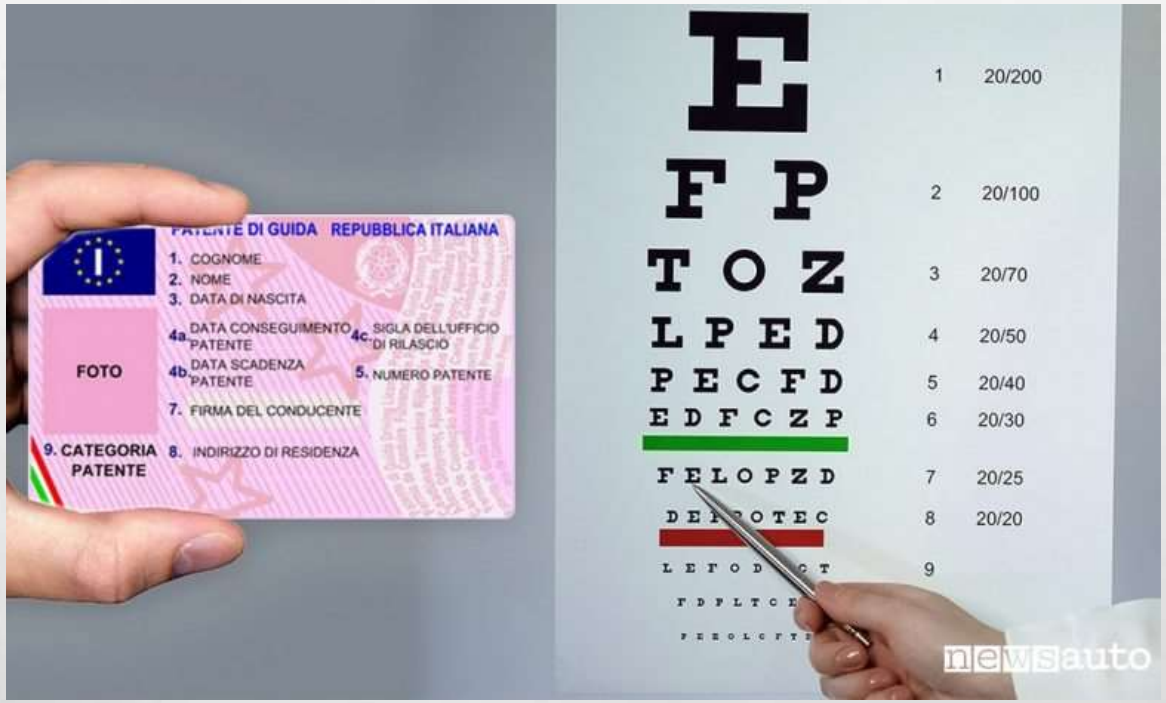

RILASCIO ONLINE DEL PERMESSO PROVVISORIO DI GUIDA- RINNOVO PATENTI CML

CIRCOLARE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 8/7/2020 PROT.18789

LEGGE 29 LUGLIO 2010, N. 120
ARTICOLO 59

- "AI TITOLARI DI PATENTE DI GUIDA, CHIAMATI PER SOTTOPORSI ALLA PRESCRITTA VISITA MEDICA PRESSO LE COMPETENTI COMMISSIONI MEDICHE LOCALI PER IL RINNOVO DELLA PATENTE STESSA, GLI UFFICI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE SONO AUTORIZZATI A RILASCIARE PER UNA SOLA VOLTA, UN PERMESSO DI GUIDA PROVVISORIO, VALIDO FINO ALL'ESITO FINALE DELLE PROCEDURE DI RINNOVO."

- PUO' ESSERE RILASCIATO UN PERMESSO DI GUIDA PROVVISORIO SOLO SE LA DOMANDA DI RINNOVO È STATA PRESENTATA PRIMA DELLA SCADENZA DELLA PATENTE

LE NUOVE PROCEDURE DAL 13 LUGLIO 2020

- IL RILASCIO DEL PERMESSO AVVIENE TRAMITE IL SITO WWW.ILPORTALEDELLAUTOMOBILISTA.IT.
- IL TITOLARE DELLA PATENTE PUÒ STAMPARE IL PERMESSO DI GUIDA PROVVISORIO IN FORMATO PDF CHE CONTERRÀ UN CODICE UNIVOCO PER CONSENTIRE LE VERIFICHE AGLI ORGANI DI POLIZIA STRADALE COLLEGANDOSI AL PREDETTO PORTALE E DIGITANDO IL NUMERO DELLA PATENTE, L'AUTENTICITÀ DEL PERMESSO.
- A TAL FINE IL CONDUCENTE DEVE ESIBIRE LA PATENTE, UNITAMENTE AL PERMESSO DI GUIDA PROVVISORIO E ALLA RICEVUTA DI PRENOTAZIONE DELLA VISITA RILASCIATA DALLA CML.

Il portale dell'Automobilista - Ce | Il portale dell'Automobilista - Gu | Documento Accreditamento a SF

https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/guida-ai-servizi

Vodafone Italia | Annunci Giardino e... | Accedi o registrati |... | Gestione quesiti | L'aggiornamento q... | PoliziaMunicipale | Outlook Web App | Altri preferiti

CHIUDI MENU

Cittadino

- Profilo
- Accesso ai servizi
  - Richiesta Certificato Medico Dematerializzato
  - Rilascio Permesso di Guida Provvisorio
  - Dati di sintesi dei veicoli intestati
  - Verifica punti patente
  - Verifica duplicabilità patente
  - Verifica duplicabilità Carta di Circolazione
  - Stato pratiche (patenti - veicoli)
  - Scheda esame patente
    - Conseguimento patente
    - Revisione patente
    - Lista richieste
  - Pagamento pratiche online

Guida ai servizi

Grazie al Portale dell'Automobilista ha la possibilità di usufruire di numerosi servizi direttamente online come consultare tutte le informazioni riguardanti la sua patente, pagare online i suoi bollettini, controllare quando effettuare la revisione del suo veicolo e molto altro. Accedere al servizio è semplice: selezioni la voce interessata cliccando sul menù che trova a sinistra e proceda seguendo le istruzioni.

Guida al pagamento dei bollettini

Scarichi la guida al pagamento dei bollettini online »

Per visualizzare correttamente il file è necessario installare il programma **Adobe Acrobat Reader**

Get ADOBE READER

https://www.ilportaledellautomobilista.it/PermessoGuidaProvvisorioCittadino

Permesso di Guida Provvis

Inserimento

Gestione

Acquisizione Permesso Provvisorio

Acquisizione Permesso di Guida Provvisorio

Dati Anagrafici

Cognome
CARMAGNINI

Nome
GIUSEPPE

☐ **Caratteri Speciali**

Data Nascita
09/07/1964

Sesso
M

Provincia Nascita
FIRENZE

Comune Nascita
PRATO

Stato Estero
Selezionare Stato Est.

Comune Estero

Codice Fiscale
CRMGPP64L09G999J

Dati patente posseduta

Patente
FI2357873X

Data Scadenza
09/07/2024

Abilitazioni possedute
A B

Data Prenotazione Visita Medica

Provincia CML
Selezionare Provincia CML

Denominazione CML

ATTESTATI DELLA CML AI SENSI DELL'ART. 115, COMMA 2, CDS

- LA STESSA PROCEDURA VALE ANCHE PER LA PRENOTAZIONE IN CML PER IL RILASCIO DEGLI ATTESTATI PREVISTI DALL'ART. 115, COMMA 2, DEL CODICE DELLA STRADA PER CONSENTIRE IL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI ETÀ DI 60 E 65 ANNI RISPETTIVAMENTE PREVISTI PER LA GUIDA DEGLI AUTOBUS E DI AUTOTRENI/AUTOARTICOLATI CON MASSA MASSIMA AUTORIZZATA SUPERIORE A 20 T.

IL NUOVO MODELLO

In caso di impedimento documentato della CML il titolare della patente potrà ottenere un nuovo permesso di guida provvisorio solo presso gli uffici della Motorizzazione civile.

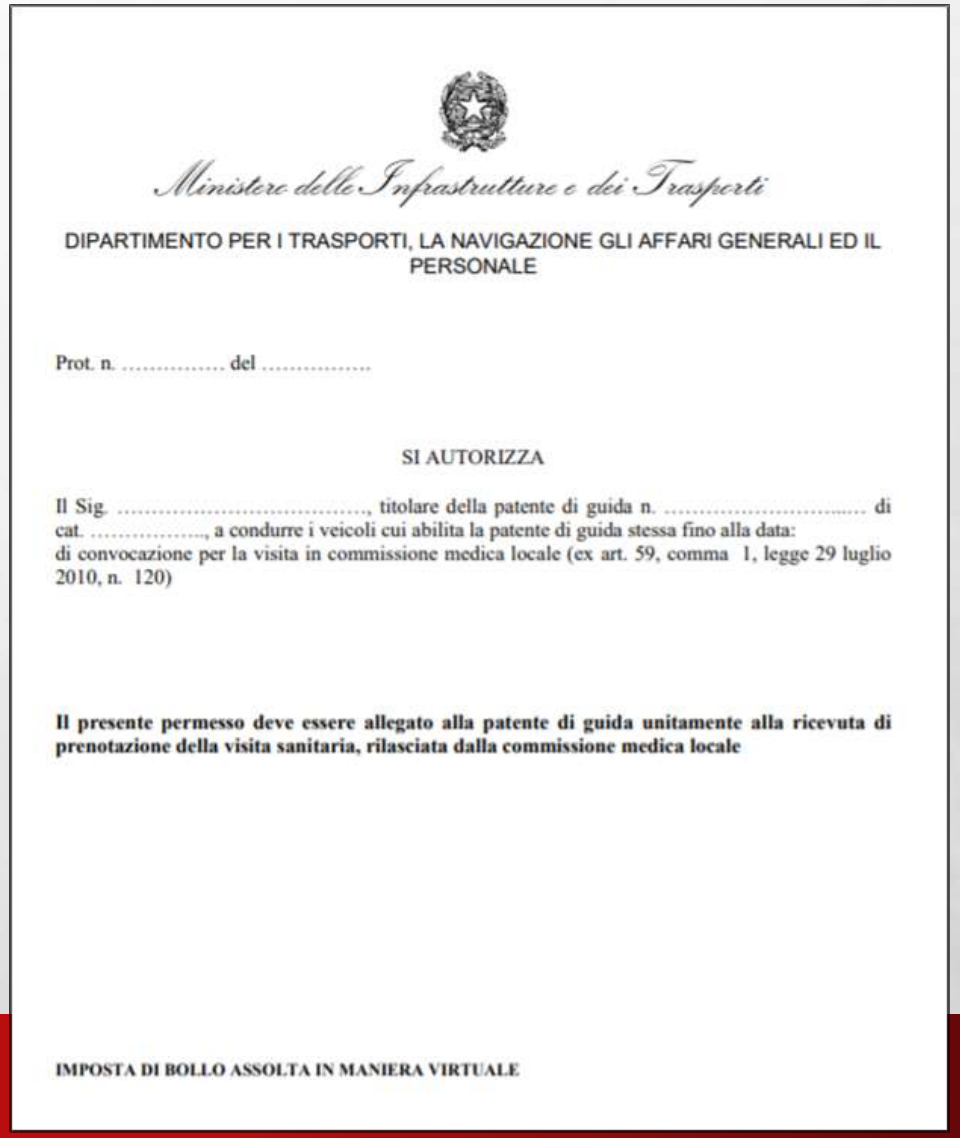

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Prot. n. ..... del .....

SI AUTORIZZA

Il Sig. ....., titolare della patente di guida n. ..... di cat. ....., a condurre i veicoli cui abilita la patente di guida stessa fino alla data:
di convocazione per la visita in commissione medica locale (ex art. 59, comma 1, legge 29 luglio 2010, n. 120)

Il presente permesso deve essere allegato alla patente di guida unitamente alla ricevuta di prenotazione della visita sanitaria, rilasciata dalla commissione medica locale

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MANIERA VIRTUALE

ACCELERATORI DI ANDATURA E MACCHINE/VEICOLI «STRANI»

DOVE POSSONO CIRCOLARE ?
ART. 190

- 8. LA CIRCOLAZIONE MEDIANTE TAVOLE, PATTINI OD ALTRI ACCELERATORI DI ANDATURA È VIETATA SULLA CARREGGIATA DELLE STRADE.

- 9. ..... SUGLI SPAZI RISERVATI AI PEDONI È VIETATO USARE TAVOLE, PATTINI OD ALTRI ACCELERATORI DI ANDATURA CHE POSSANO CREARE SITUAZIONI DI PERICOLO PER GLI ALTRI UTENTI.

GIOCHI PER BAMBINI

- NON SONO VEICOLI SE RISPETTANO I LIMITI DELL'ARTICOLO 196 DEL REGOLAMENTO
- A) LUNGHEZZA MASSIMA 1,10 M;
- B) LARGHEZZA MASSIMA 0,50 M, AD ECCEZIONE ..
- C) ALTEZZA MASSIMA 1,35 M, ...
- D) SEDILE MONOPOSTO;
- E) MASSA IN ORDINE DI MARCIA 40 KG;
- F) POTENZA MASSIMA DEL MOTORE 1 KW;
- G) VELOCITÀ MASSIMA 6 KM/H PER I VEICOLI DOTATI DI MOTORE....
- 2. IL SUPERAMENTO ANCHE DI UNO SOLO DEI LIMITI INDICATI NEL PRIMO COMMA COMPORTA L'INCLUSIONE DELLA MACCHINA NEI VEICOLI DI CUI AL PRIMO PERIODO DELL'ARTICOLO 46, COMMA 1.

MACCHINE PER INVALIDI – AUSILI MEDICI

- SE SONO AUSILI MEDICI, NON SONO VEICOLI ANCHE SE DOTATI DI MOTORE E ANCHE SE NON RISPETTANO LE CARATTERISTICHE DELL'ART. 196 DEL REGOLAMENTO

- IL TERMINE "AUSILIO MEDICO" SI RITROVA IN DISPOSIZIONI TECNICHE NON AVENTI FORZA DI LEGGE (COME GLI STANDARD ISO IN MATERIA) O NEI DECRETI MINISTERIALI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI VARI DISPOSITIVI MEDICI, COME IL DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE 20 FEBBRAIO 2007 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI (NEL PROVVEDIMENTO LE CARROZZINE SONO DISTINTE DAL NUMERO DI CLASSIFICAZIONE 12 COME AUSILI PER LA MOBILITÀ PERSONALE E SI DISTINGUONO ULTERIORMENTE IN CARROZZINE MOTORIZZATE 12.23; CARROZZINE MOTORIZZATE CON STERZO MOTORIZZATO 12.13.06; CARROZZINI ELETTRONICHE 12.23.06.S01, ETC.)

CLASSIFICAZIONE COME AUSILI MEDICI

- UNA CARROZZINA CHE È CLASSIFICATA COME DISPOSITIVO MEDICO IN CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE, RECEPITA IN ITALIA CON D.LGS. 47/97, SI PUÒ RITENERE CONFORME ALLA DEFINIZIONE DI AUSILIO MEDICO

- DI NORMA QUESTI AUSILI SONO FORNITI DAL SSN. GLI AUSILI MEDICI SONO MUNITI, OLTRE CHE DELLA MARCATURA CE, DI UNA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E DI UNA TARGHETTA CHE NE ATTESTANO LA CORRISPONDENZA ALLE DIRETTIVE VIGENTI PER I PRODOTTI MEDICALI (93/42/CEE) E L'OSSERVANZA ALLE NORMATIVE EN E UNI.

SFO Srl
Viale delle Milizie, 32
00192 Roma – Italy
Tel. +39 06 3751 5696 Fax +39 06 3735 1362
www.sfoitalia.com info@sfoitalia.com
P.IVA 00879611002
R.E.A. 197618

Rev. 01 10/01/2015

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Decreto Legislativo n. 46 del 24/02/1997

Attuazione della direttiva 93/42/CEE e s.m.i., concernente i dispositivi medici

Immissione in commercio e messa in servizio dei "Dispositivi Medici"

recanti la marcatura CE (Art.16 e valutati ai sensi dell'Art.11)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DI PRODOTTO
DEI DISPOSITIVI DI CLASSE I

CARROZZINE MANUALI

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

CE

La ditta costruttrice

Neatech.it

Via A. De Curtis 4/A, 80040 Cercola (NA), Italia

dichiara, sotto la propria responsabilità, che

la sedia a rotelle Speedstar

è conforme alle condizioni previste dalla Direttiva Comunitaria CEE 93/42;

secondo i criteri di classificazione dell'allegato IX della suddetta direttiva, la Speedstar è classificata come

dispositivo medico di classe I

Se ne dichiara inoltre la conformità ai requisiti delle norme armonizzate

UNI EN 12182 Ausili tecnici per persone disabili

UNI EN 12184 Sedie a rotelle a propulsione elettrica, motorette e loro sistemi di carica

DOVE POSSONO CIRCOLARE LE MACCHINE PER BAMBINI E GLI AUSILI MEDICI PER INVALIDI?

- LE MACCHINE PER USO DI BAMBINI O DI PERSONE INVALIDE, ANCHE SE ASSERVITE DA MOTORE, CON LE LIMITAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 46, POSSONO CIRCOLARE SULLE PARTI DELLA STRADA RISERVATE AI PEDONI , SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAGLI ENTI PROPRIETARI DELLE STRADE AI SENSI DEGLI ARTICOLO 6 E 7.

LE HANDBIKES VELOCIPEDI E NON AUSILI MEDICI

Ministero dell'Interno

Spedito in data 27.12.17
Ore 18.36
Firma Operatore

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

300/A/9648/17/104/1 del 27/12/2017

OGGETTO: Handbike. Circolazione sulle strade – Classificazione come velocipede.

In proposito questa Direzione, acquisito il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ritiene di dover precisare che la circolazione di tali veicoli è sempre ammessa sulle strade con le modalità ed alle condizioni previste per la circolazione dei velocipedi. Infatti, queste macchine, che sono mosse a propulsione muscolare, non possono essere qualificate, in nessun caso, come ausili medici destinati all'uso esclusivo degli invalidi ai sensi dell'art. 46 CDS ma, se non superano le dimensioni ed i limiti di massa previsti dall'art 50 CDS, devono essere qualificate come velocipedi.

I CICLI A PEDALI A PEDALATA ASSISTITA E I CICLI A PROPULSIONE

- I VEICOLI A 2, 3 O 4 RUOTE CHE SONO CLASSIFICATI NEL CDS COME CICLOMOTORI O MOTOVEICOLI SONO STATI DISCIPLINATI NEL TEMPO A LIVELLO DELL'UNIONE EUROPEA:

- DALLA DIRETTIVA 91/61/CEE
- DALLA DIRETTIVA 2002/24/CE
- DAL REGOLAMENTO (UE) 168/2013 ATTUALMENTE VIGENTE

LA CLASSIFICAZIONE EUROPEA

- I CICLOMOTORI E I MOTOVEICOLI SONO CLASSIFICATI CON LA LETTERA L
- IN PARTICOLARE I CICLOMOTORI E 2 RUOTE SONO CLASSIFICATI COME CATEGORIA L1e
- LA CATEGORIA L1e A SUA VOLTA SI DISTINGUE OGGI IN DUE SOTTOCATEGORIE:
  - L1e-A (cicli a propulsione)
  - L1e-B (ciclomotori a due ruote)

SONO ESCLUSE DAL REGOLAMENTO (UE) 168/2013 LE C.D. BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA (ORA CICLI A PEDALI A PEDALATA ASSISTITA), OVVIAMENTE SE RISPETTANO LE PRESCRIZIONI

BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA (ESCLUSA DALLA CAT. L)

- CICLI A PEDALI A PEDALATA ASSISTITA, DOTATI DI UN MOTORE AUSILIARIO ELETTRICO AVENTE POTENZA NOMINALE CONTINUA PARI O INFERIORE A 250 W LA CUI ALIMENTAZIONE È INTERROTTA SE IL CICLISTA SMETTE DI PEDALARE O È PROGRESSIVAMENTE RIDOTTA E INFINE INTERROTTA PRIMA CHE LA VELOCITÀ DEL VEICOLO RAGGIUNGA I 25 KM/H

LA CATEGORIA L1e
(VEICOLO A MOTORE LEGGERO A DUE RUOTE)

- VEICOLI L1E-A (CICLI A PROPULSIONE);
- II) VEICOLI L1E-B (CICLOMOTORI A DUE RUOTE);

CICLI A PROPULSIONE (L1e-A)

Categoria	Nome della categoria	Criteri comuni di classificazione
L1e	Veicolo a motore leggero a due ruote	(4) due ruote e dotato di un tipo di propulsione di cui all'articolo 4, paragrafo 3; (5) cilindrata ≤ 50 cm^3 se un motore a combustione interna AC fa parte del sistema di propulsione del veicolo; (6) velocità massima per costruzione del veicolo ≤ 45 km/h; (7) potenza nominale continua o netta massima ([1]) ≤ 4 000 W; (8) massa massima = massa tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore.
Sottocategorie	**Nome della sottocategoria**	**Criteri supplementari della sottocategoria**
L1e-A	Cicli a propulsione	(9) veicoli a pedali dotati di una propulsione ausiliaria destinata primariamente ad assistere la pedalata; (10) la potenza della propulsione ausiliaria è interrotta a una velocità del veicolo ≤ 25 km/h; (11) potenza nominale continua o netta massima ([1]) ≤ 1 000 W; (12) i tricicli o quadricicli a pedalata assistita conformi ai criteri specifici supplementari della sottocategoria da (9) a (11) sono classificati come tecnicamente equivalenti ai veicoli L1e-A.
L1e-B	Ciclomotore a due ruote	(9) ogni altro veicolo della categoria L1e che non può essere classificato secondo i criteri da (9) a (12) come veicolo L1e-A.

QUINDI, I CICLI A PROPULSIONE ????

- **NON SONO BICICLETTE** A PEDALATA ASSISTITA
- SONO DI **CATEGORIA L, CIOE' L1e** SOTTOCATEGORIA **L1e-A** E QUINDI SONO «VEICOLI A MOTORE LEGGERI A DUE RUOTE» (HANNO MOTORI DI POTENZA NOMINALE CONTINUA ANCHE SUPERIORE A 250W FINO A 1000 WATT)
- IL MOTORE E' AUSILIARIO MA NON NECESSARIAMENTE SMETTE DI FUNZIONARE QUANDO IL CONDUCENTE SMETTE DI PEDALARE; SMETTE INVECE DI FUNZIONARE, COME PER I VELOCIPEDI A PEDALATA ASSISTITA, SE **LA VELOCITA' RAGGIUNGE I 25 KM/H.**
- **PUO' NON ESSERE UN MOTORE ELETTRICO, MA A COMBUSTIONE INTERNA, O IBRIDO**
- QUINDI, PER GUIDARLO CI VUOLE **LA PATENTE AM**, AVER COMPIUTO **14 ANNI,** TENERE ALLACCIATO IL **CASCO**, ESSERE **ASSICURATI**, DISPORRE DELLA **TARGA** DI IDENTIFICAZIONE E DEL **CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE.**

VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI O LIMITI

- IL VELOCIPEDE A PEDALATA ASSISTITA DIVENTA UN CICLOMOTORE (O UN CICLO A PROPULSIONE) ED E' ININFLUENTE CHE POI SI PONGA NELLA CATEGORIA L1e-A OVVERO L1e-B

- IL CICLO A PROPULSIONE L1e-A DIVENTA L1e-B MA ANCHE IN TAL CASO, ALMENO PER IL MOMENTO, RESTA UN CICLOMOTORE ED È SOTTOPOSTO ALLA DISCIPLINA DEI CICLOMOTORI.

USO DELLA TARGA PROVA SUI VEICOLI IMMATRICOLATI E COPERTURA ASSICURATIVA

PARERE MINISTERO DELL'INTERNO 30/3/2018 PROT. 300/A/2689/18/105/20/3

- LA QUESTIONE HA ASSUNTO PARTICOLARE RILIEVO DOPO LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE VI, CIVILE, CHE, CON LA **SENTENZA N. 26074 DEL 20.11.2013**, HA RIBADITO IL PRINCIPIO SECONDO IL QUALE **UN VEICOLO NON SOTTOPOSTO ALLA PRESCRITTA REVISIONE NON PUÒ CIRCOLARE ANCHE SE ESPONE TEMPORANEAMENTE LA TARGA PROVA.**

- NEL SOLCO DI TALE ORIENTAMENTO, LA SUPREMA CORTE HA IN SEGUITO CHIARAMENTE AFFERMATO CHE LA CIRCOLAZIONE IN PROVA PUÒ AVVENIRE....**CON VEICOLI NON ANCORA IMMATRICOLATI E, PERTANTO, PRIVI DI CARTA DI CIRCOLAZIONE, IN DEROGA AL DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 93, 110 E 114 C.D.S**

MA LE SENTENZE RICHIAMATE NON AVEVANO AFFRONTATO TALE ASPETTO E ANZI....

- AD ESEMPIO, CON LA SENTENZA DELLA SEZIONE II CIVILE, 21 GIUGNO 2007, N. 14545, CON RIGUARDO A UN VEICOLO IMMATRICOLATO AFFIDATO IN RIPARAZIONE "ERRONEAMENTE IL GDP HA RITENUTO CHE LA CIRCOLAZIONE CON TARGA DI PROVA IMPONGA L'ASSICURAZIONE, OLTRE CHE SULLA DETTA TARGA, ANCHE SUL VEICOLO, PUR DANDO ATTO CHE LA CIRCOLAZIONE AVEVA AVUTO LUOGO IN COSTANZA DELLA PROVA", RICHIAMANDO A SOSTEGNO DI TALE ENUNCIATO LE SENTENZE 18 APRILE 2005, N. 8009 E 25 FEBBRAIO 1992, N. 2332 (SEPPURE RIGUARDANTI FATTI ANTECEDENTI IL 2001).

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, 8 NOVEMBRE 2007, N. 23313

"Tale principio vale anche per la targa di prova, sicchè **è sufficiente che essa sia utilizzata perchè l'assicuratore sia tenuto a risarcire il danno al terzo, risultando inopponibile allo stesso l'inosservanza dell'art. 63 vecchio C.d.S.** (ora art. 98 C.d.S.) (Cass. 25.2.1992, n. 2332)."

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SEZ. III
18 APRILE 2004, N. 8009

- L'ASSICURATORE DELLA TARGA PROVA DEVE RISARCIRE IL DANNO ANCHE OVE L'INCIDENTE SI SIA VERIFICATO AD OPERA DI VEICOLI CIRCOLANTI CON TARGA DI PROVA MA PER UNO SCOPO DIVERSO DA QUELLO DELLA PROVA TECNICA (O DELLA DIMOSTRAZIONE PER LA VENDITA), POICHÉ TALE IRREGOLARITÀ RILEVA SOLTANTO NEI RAPPORTI TRA ASSICURATORE ED ASSICURATO; NON INCIDE SULL'ESISTENZA DEL RAPPORTO ASSICURATIVO.....

CORTE CASSAZIONE CIVILE SEZ II 10 MARZO 2016, N. 4728

- DEL RESTO QUESTA CORTE HA SPECIFICATO CHE L'ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DA **VEICOLO USATO POSTO IN CIRCOLAZIONE**, AI FINI DELLA VENDITA, PER LA DIMOSTRAZIONE, IL COLLAUDO O LA PROVA, STIPULATA DALL'ASSICURATORE CON IL COMMERCIANTE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.P.R. 24.11.1970, N. 973, **SI RIFERISCE ESCLUSIVAMENTE AL RISCHIO COLLEGATO ALLA CIRCOLAZIONE PER LA PROVA, LA DIMOSTRAZIONE O IL COLLAUDO** E CESSA, QUINDI, ANCHE PRIMA DEL TERMINE DI DURATA DEL CONTRATTO, CON LA VENDITA DEL VEICOLO, CHE, IMPORTANDO CON L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITÀ DEL VEICOLO LA FINE DEL PERIODO DI PROVA, COMPORTA IL VENIR MENO DELLA OPERATIVITÀ DELLA RELATIVA GARANZIA (CFR. CASS. 26.22.1991, N. 12644).

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI NEL 1999 E NEL 2004

L'autorizzazione alla circolazione di prova può essere utilizzata, dai concessionari, commissionari, agenti di vendita e commercianti autorizzati di veicoli a motore e loro rimorchi, sia per i veicoli nuovi, sia per quelli da essi ritirati in permuta, sempre però soltanto per gli scopi previsti.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI
CIRCOLARE 12978 DEL 30 MAGGIO 2018

- AL RIGUARDO, PER QUANTO DI COMPETENZA DI QUESTA DIREZIONE, **SI CONFERMA LA VALIDITÀ DELLE ISTRUZIONI OPERATIVE DIRAMATE CON CIRCOLARE PROT. N. 4699/M363 DEL 4 FEBBRAIO 2004,** NON ESSENDO ALLO STATO ATTUALE INTERVENUTE MODIFICHE NORMATIVE, CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE DI PROVA, CHE IMPONGANO UNA RIVISITAZIONE DELLE STESSE.

- NEL MERITO, QUINDI, LE AMMINISTRAZIONI **RITENGONO MERITEVOLE DI AUTOREVOLE APPROFONDIMENTO PRESSO IL CONSIGLIO DI STATO** LA QUESTIONE DEL SE, ED EVENTUALMENTE ENTRO QUALI LIMITI, SIA LEGITTIMO CONSENTIRE L'UTILIZZO DELLE TARGHE DI PROVA SU VEICOLI GIÀ IMMATRICOLATI .....

MINISTERO DELL'INTERNO
CIRCOLARE N. 300/A/4341/18/105/20/3 DEL 30 MAGGIO 2018

- ..NELLE MORE DEL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO, STANTE LA CITATA DIVERGENZA INTERPRETATIVA ED ALLO SCOPO DI EVITARE EFFETTI PREGIUDIZIEVOLI PER L'ATTIVITÀ ECONOMICA DEGLI OPERATORI DEL SETTORE, APPARE NECESSARIO RICHIAMARE L'ATTENZIONE DEGLI ORGANI PREPOSTI AL CONTROLLO AFFINCHÉ, PER IL MOMENTO, SIA EVITATA OGNI AZIONE SANZIONATORIA NEI CONFRONTI DI CHI OPERA SECONDO LA PRASSI CONSOLIDATA CHE CONSENTIVA L'UTILIZZAZIONE DI TARGHE PROVA ANCHE SU VEICOLI GIÀ IMMATRICOLATI MA SPROVVISTI DI COPERTURA ASSICURATIVA.

POCHI GIORNI FA..

CASSAZIONE CIVILE SEZ. III 25/8/2020 N. 17665

- NELL'IPOTESI IN ESAME, IN CUI UN VEICOLO MUNITO DI CARTA DI CIRCOLAZIONE, REGOLARMENTE TARGATO E QUINDI COPERTO DALLA ORDINARIA ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE, VENGA POSTO IN CIRCOLAZIONE CON L'APPOSIZIONE DI UNA TARGA PROVA, SOVRAPPOSTA A QUELLA ORDINARIA, TROVERÀ APPLICAZIONE LA GARANZIA DEL VEICOLO.

- CIÒ IN QUANTO LA FINALITÀ DELLA TARGA PROVA NON È QUELLA DI SOSTITUIRE L'ASSICURAZIONE DEL VEICOLO, CON QUELLA DEL TITOLARE DELL'OFFICINA, MA QUELLA —DIFFERENTE- DI CONSENTIRE LA CIRCOLAZIONE PROVVISORIA E DI ATTRIBUIRE UNA COPERTURA ASSICURATIVA ANCHE AI VEICOLI NON MUNITI DI CARTA DI CIRCOLAZIONE E, PERCIÒ, NON ASSICURATI PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE, CHE SI TROVINO COMUNQUE A CIRCOLARE PER LE ESIGENZE CONNESSE CON LE PROVE TECNICHE.

LE CONCLUSIONI DELLA CASSAZIONE…

- NE CONSEGUE …CHE, IL VEICOLO GIÀ TARGATO, ANCHE SE CIRCOLA PER ESIGENZE DI PROVA, A SCOPO DIMOSTRATIVO O PER COLLAUDO, NON PUÒ ESIBIRE LA TARGA DI PROVA, LA QUALE DEVE ESSERE APPLICATA UNICAMENTE SU VEICOLI PRIVI DI CARTA DI CIRCOLAZIONE.

- DIFATTI, SE LA TARGA DI PROVA PRESUPPONE L'AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE, E SE QUEST'ULTIMA PUÒ ESSERE CONCESSA SOLO PER I VEICOLI PRIVI DI CARTA DI CIRCOLAZIONE, NE CONSEGUE CHE L'APPOSIZIONE DELLA TARGA DI PROVA SUI VEICOLI GIÀ TARGATI È UNA PRASSI CHE NON TROVA RISCONTRO NELLA DISCIPLINA DI SETTORE.

- DI TALCHÉ DEI DANNI DERIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO GIÀ TARGATO, CHE CIRCOLI CON TARGA PROVA, DEVE RISPONDERE —OVE NE RICORRONO I PRESUPPOSTI- SOLO L'ASSICURATORE DEL VEICOLO E NON L'ASSICURATORE DELLA TARGA DI PROVA.

MA…. IL NUOVO DOCUMENTO UNICO RILSCIATO CON LE MINIVOLTURE….

- IN SEDE DI MINIVOLTURE E' RILASCIATO UN DOCUMENTO UNICO CON L'APPOSIZIONE DELLA DICITURA A "DOCUMENTO UNICO NON VALIDO PER LA CIRCOLAZIONE – ART. 56, COMMA 6, D. LGS. N. 446/1997" IN FORMATO A4 NON A STRETTA RENDICONTAZIONE. IL PRECEDENTE D.U. CARTA DI CIRCOLAZIONE È RITIRATO

- IL VEICOLO E' DOTATO SOLO DI QUESTO DOCUMENTO IN ATTESA DELLA VENDITA E DEL DEFINITIVO TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ A CUI CONSEGUE L'AGGIORNAMENTO DELLE BANCHE DATI AUTOMOBILISTICHE E LA STAMPA DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE DOCUMENTO UNICO VALIDO PER LA CIRCOLAZIONE

LE INDICAZIONI SUL D.U. MINIVOLTURE

MARCA OPERATIVA DUPLICATO /RM/
LUNGHEZZA 3,828 M LARGHEZZA 1,660 M
RAPPORTO POTENZA/TARA = 37,418 KW/T
TIPO CAMBIO: MECCANICO
GPL/BENZINA INSTAL.NE 14.05.2010
AGG.N. COLL.DO 14.05.2010
SERBATOIO ATIKER METAL
CAPACITA' LITRI 048, N.63288
UBICATO VANO RUOTA DI SCORTA
EVAPORATORE LOVATO
RIDUTTORE/I LOVATO
IMPIANTO DOTATO DI SISTEMI
DI SICUREZZA ECE/ONU 67.01
PNEUMATICI:
165/70 R14 81T
REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO
REGOLARE.
DATA 07.12.2018 (RMCQ70BP46B)
RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B
(EURO 4)
MASSA A VUOTO = KG 0994.
SEGUE PNEUM.: 185/60 R14 82T
195/55 R15 85V

Documento unico non valido per la circolazione -
Art. 56 comma 6 D. Lgs. n. 446/1997
N. Progressivo PRA
Scrittura Privata del 21-07-2020
Vincoli/Gravami:No Foglio 1 di

FILE AVVISI MIT N.12781 DEL 8 MAGGIO 2020

4. Veicolo con DU non valido per la circolazione e stampato su foglio A4 e con revisione scaduta

Al riguardo si evidenzia che le nuove procedure non inibiscono la possibilità di sottoporre a revisione veicoli muniti di DU non valido per la circolazione e stampato su comune foglio A4.

Pertanto è da ritenersi consentito che il tagliando attestante l'esito della revisione venga apposto sul DU in esame.

Si coglie tuttavia l'occasione per rammentare che, nel caso di specie, il veicolo è ammesso a circolare su strada solo nel giorno previsto per l'effettuazione della revisione, come da prenotazione effettuata presso l'UMC competente.

Se il controllo tecnico è effettuato presso un centro di revisione, il veicolo deve essere trasportato a mezzo di altro veicolo idoneo.

SCHEDA 14 ACI/PRA

Vs. 1.0 del 9/03/2020

SCHEDA 14

LE MINIVOLTURE

Premessa

Le cd. minivolture costituiscono operazioni volte all'intestazione di veicoli usati in capo ad un Operatore commerciale, per sole finalità di vendita, il quale si avvale dei benefici fiscali previsti dall'art. 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Oggetto della minivoltura possono essere veicoli già immatricolati in Italia o immatricolati all'estero e da nazionalizzare.

Pertanto la minivoltura dà luogo, a seconda dei casi, ad un trasferimento della proprietà o ad una immatricolazione, ma con effetti per così dire ridotti, in quanto il veicolo non è ammesso a circolare su strada se non per finalità di prova connesse alla vendita.

L'Operatore commerciale, infatti, ha nel caso di specie l'obbligo di utilizzare le targhe di prova (v. DPR n. 474/2001).

Peraltro la nuova disciplina del d.u. in sede di minvolture e le nuove indicazioni del MIT/ACI potrebbero risolvere la questione solo per i commercianti di veicoli, ma non anche per le autofficine

E ALLORA CHE SI FA DOPO LA NUOVA SENTENZA?

- LA CIRCOLARE INTERLOCUTORIA E' L'ULTIMA INDICAZIONE FORNITA DAL MINISTERO DELL'INTERNO, PER CUI CONVERRA' APPLICARLA SINO A NUOVA E DIVERSA INDICAZIONE

- NELLE MORE DEL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO . . . . SIA EVITATA OGNI AZIONE SANZIONATORIA NEI CONFRONTI DI CHI OPERA SECONDO LA PRASSI CONSOLIDATA

COVID-19 E CIRCOLAZIONE STRADALE

PROROGA DELLA VALIDITÀ DELLE ABILITAZIONI E CERTIFICAZIONI

- L'ITALIA, IN MANIERA NON OMOGENEA, HA DISPOSTO LE PROROGHE CON DECRETO LEGGE (N. 18/2020), OLTRE CHE CON DECRETI MINISTERIALI O DIRIGENZIALI (VALIDE IN ITALIA)
- DAL 28 MAGGIO 2020 È IN VIGORE IL NUOVO REGOLAMENTO (UE) 698 DEL 25 MAGGIO 2020
- IL 20 AGOSTO 2020 È STATA ADOTTATA LA DECISIONE C(2020) 5591 FINAL CHE AUTORIZZA L'ITALIA A ULTERIORI PROROGHE PER LA CQC (VALIDE QUINDI IN UE E IN ITALIA)

DECRETO LEGGE 30/7/2020 N. 83
MISURE URGENTI CONNESSE CON LA SCADENZA DELLA DICHIARAZIONE DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 DELIBERATA IL 31 GENNAIO 2020

- I TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DIVERSE DA QUELLE INDIVIDUATE NELL'ALLEGATO 1, CONNESSI O CORRELATI ALLA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA DICHIARATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 31 GENNAIO 2020, NON SONO MODIFICATI A SEGUITO DELLA PROROGA DEL PREDETTO STATO DI EMERGENZA, DELIBERATA DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL 29 LUGLIO 2020, E LA LORO SCADENZA RESTA RIFERITA AL 31 LUGLIO 2020.

NORMATIVA ESCLUSIVAMENTE NAZIONALE

- FOGLIO ROSA SCAD. 31 GENNAIO-28 OTTOBRE 2020 ----→ 13 GENNAIO 2021 (D.D. 268 DEL 18.8.2020)
- CAP KA E KB
- SOSTITUTIVO CARTA DI CIRCOLAZIONE/DU
- ESTRATTO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE/DU
- FOGLIO DI VIA
- CARTA DI CIRC. E TARGA EE
- AUTORIZZAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE DI PROVA
- VERIFICHE PERIODICHE ATP
- CERTIFICATI MEDICI
- ATTESTATI DELLA CML EX ART. 115, COMMA 2
- PERMESSO PROVVISORIO DI GUIDA/CIRCOLAZIONE
- PATENTE NAUTICA (CIRC. PROT. 17022 DEL 7 LUGLIO 2020)

Scadenza 31 gennaio-31 luglio 2020
Proroga al 29 ottobre 2020
(art. 103, comma 2, dl 18/2020)

E IL CONTRASSEGNO DISABILI?

- RAPPRESENTA UNA **CERTIFICAZIONE DI UNA AUTORIZZAZIONE**, MA E' ANCHE **DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO**.... QUINDI?

- APPLICHIAMO LA PROROGA PIÙ FAVOREVOLE DELL'ARTICOLO 104 DEL DECRETO LEGGE 18/2020 (**SCADENZA DAL 31 GENNAIO 2020 --→ PROROGA AL 31 DICEMBRE 2020**)

PROROGHE VERIFICA DI TARATURA .. AL 29 OTTOBRE 2020 ... SCONSIGLIABILE ...

In relazione alla tematica indicata in oggetto, si trasmette la nota Prot. n. 0003443 datata 11 maggio 2020 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in risposta ad alcuni quesiti pervenuti, rappresenta che a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 la validità dei certificati di taratura dei dispositivi in argomento, in scadenza entro il 31 luglio 2020, è stata prorogata per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

300/A/3743/20/144/5/20/5 del 27/05/2020

OGGETTO: emergenza COVID-19 – Taratura dei dispositivi di rilevazione della velocità e proroghe della validità annuale.

COORDINAMENTO DELLE NORME NAZIONALE E UE

- GLI STATI MEMBRI SONO AUTORIZZATI A NON APPLICARE LE PROROGHE, OVVERO A MANTENERE QUELLE APPLICATE, SEMPRE PERÒ IN TALE ULTIMO CASO SOLO PER LA CIRCOLAZIONE NAZIONALE
- SE LO STATO MEMBRO DECIDE DI NON ADOTTARE LE PROROGHE UNIONALI, OVVERO DI ADOTTARLE IN MANIERA PIÙ RESTRITTIVA, È TENUTO A DARNE COMUNICAZIONE ALLA COMMISSIONE EUROPEA CHE PROVVEDERÀ ALLA PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UE, AL FINE DI RENDERE NOTO AGLI ALTRI STATI IL REGIME DEROGATORIO ADOTTATO DALLO STATO MEMBRO.

ALLEGATO ALLA CIRCOLARE PROT. N. 300/A/4420/20/115/28 DEL 22 GIUGNO 2020

- DALL'ALLEGATO SI EVINCE SUBITO CHE SOLO L'ITALIA, LA REPUBBLICA CECA E IL PORTOGALLO HANNO APPLICATO TUTTE LE PROROGHE PREVISTE DAL REGOLAMENTO
- L'ESTONIA, L'IRLANDA, LA LETTONIA, LA LITUANIA E IL LUSSEMBURGO NON LE HANNO APPLICATE
- I RIMANENTI STATI NE HANNO APPLICATE SOLO ALCUNE.

REGOLAMENTO (UE) 2020/698 - DISPOSIZIONI NON APPLICATE DAGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE

STATO MEMBRO UE	Art. 3 paragr. 1 *(Validità patente di guida)*	Art. 4 paragr. 1 *(Ispezione periodica del tachigrafo)*	Art. 4 paragr. 2 *(Rinnovo carta del conducente)*	Art. 4 paragr. 3 *(Sostituzione carta del conducente)*	Art. 5 paragr. 1 *(Termini controllo tecnico periodico veicolo a motore)*	Art. 5 paragr. 2 *(Validità certificato di revisione)*	Art. 7 paragr. 1 *(Validità licenza comunitaria trasporto merci su strada)*	Art. 7 paragr. 2 *(Validità attestato del conducente)*	Art. 8 paragr. 1 *(Validità licenza comunitaria trasporto passeggeri)*
Austria		X	X	X					
Belgio					X	X			
Bulgaria			X	X	X	X	X	X	X
Cipro		X	X	X			X	X	X
Croazia	X				X	X			
Danimarca		X			X	X			
Estonia	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Finlandia		X			X	X			
Francia					X	X			
Germania					X	X			
Grecia					X	X			
Irlanda	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Italia									
Lettonia	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lituania	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lussemburgo	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Malta					X	X	X	X	X
Paesi Bassi					X	X			
Polonia		X			X	X			
Portogallo									
Regno Unito					X	X	X		X
Repubblica Ceca									
Romania		X	X	X	X	X	X	X	X
Slovacchia					X	X			
Slovenia	X	X			X	X			
Spagna	X	X			X	X	X	X	X
Svezia		X	X	X					
Ungheria					X	X			

L'INTERPRETAZIONE MINISTERIALE

- IL MINISTERO DELL'INTERNO HA IMPARTITO NORME DI COORDINAMENTO CON LA CIRCOLARE N. 300/A/3877/20/115/28 DEL 5 GIUGNO 2020

- IN SOSTANZA, SECONDO IL MINISTERO CONTINUANO AD APPLICARSI IN AMBITO NAZIONALE I TERMINI EVENTUALMENTE PIÙ FAVOREVOLI PREVISTI DALLA NORMATIVA ENTRATA IN VIGORE PRIMA DEL 28 MAGGIO 2020

QUALIFICAZIONE DEI CONDUCENTI PROFESSIONALI PER TRASPORTO COSE O PERSONE (CQC).

Coordinamento tra norma nazionale e regolamento UE		Scadenza	Proroga	Norma
Carta di qualificazione del conducente	I	Scaduta tra il 31 gennaio e il 29 marzo 2020	In Italia, 90 giorni dopo la dichiarazione della fine dello stato di emergenza *	ART. 103, c. 2, d.l. 18/2020
	I	Scaduta dal 30 marzo 2020 al 31 dicembre 2020	7 mesi oltre la scadenza In Italia e in UE	Art. 2 Regolamento (UE) 698/2020 e Decisione (C) 5591 del 20 agosto 2020
	UE	Scaduta tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020	7 mesi oltre la scadenza	Art. 2 Regolamento (UE) 698/2020

PATENTE DI GUIDA

- CON LA CONVERSIONE DEL DECRETO RILANCIO (L. 77/2020) LA PROROGA DELLA SCADENZA DEI DOCUMENTI DI IDENTITA' E DI RICONOSCIMENTO IN SCADENZA DAL 31 GENNAIO 2020 PREVISTA DALL'ARTICOLO 104 DEL DL 18/2020 È PROROGATA AL 31 DICEMBRE 2020 E TRA QUESTI E' RICOMPRESA ANCHE LA PATENTE DI GUIDA, ALMENO SECONDO L'INTERPRETAZIONE DEI MINISTERI

PATENTI DI GUIDA

Coordinamento tra norma nazionale e regolamento UE		Scadenza	Proroga	Norma
PATENTE DI GUIDA	I	Scaduta il 31 gennaio 2020	31 dicembre 2020 solo in Italia	ART. 104, c. 1, d.l. 18/2020 mod. da l. 77/2020
	I	Scaduta dal 1° febbraio 2020 fino al 31 maggio 2020	31 dicembre 2020 In Italia (in UE 7 mesi dopo la scadenza)	ART. 104, c. 1, d.l. 18/2020 mod. da l. 77/2020
	I	Scaduta dal 1° giugno 2020 fino al 31 agosto 2020	7 mesi dopo la scadenza in Italia e in UE	Art. 3 Regolamento (UE) 698/2020
	I	Scaduta dal 1° settembre 2020 fino al 31 dicembre 2020	31 dicembre 2020 solo in Italia	ART. 104, c. 1, d.l. 18/2020 mod. da l. 77/2020
	UE	Scaduta tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020	7 mesi oltre la scadenza	Art. 3 Regolamento (UE) 698/2020

Per le patenti di servizio, quelle militari o assimilate, si applica la sola proroga nazionale

VERIFICHE PERIODICHE DEI CRONOTACHIGRAFI

Coordinamento tra norma nazionale e regolamento UE		Scadenza	Proroga	Norma
	I/UE	1° marzo 2020 fino al 31 agosto 2020	6 mesi oltre la scadenza	Art. 4 par. 1, Regolamento (UE) 698/2020

CARTA TACHIGRAFICA DEL CONDUCENTE

Coordinamento tra norma nazionale e regolamento UE		Scadenza	Proroga	Norma
CARTA TACHIGRAFICA	I/UE	Scaduta tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020	In Italia e in UE, fino alla data di rilascio. Proroga soggetta a condizioni[7].	Art. 4, par. 2, Regolamento (UE) 698/2020

Fino al momento del rilascio della nuova carta, il conducente deve stampare all'inizio del viaggio le indicazioni del veicolo guidato, inserendo su tale tabulato le informazioni che consentono di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma e i periodi dedicati alle "altre mansioni", i "tempi di disponibilità", le "interruzioni di guida" e i "periodi di riposo". Al termine del viaggio, il conducente deve stampare le informazioni relative ai periodi di tempo registrati dal tachigrafo, registrare i periodi di altre mansioni, disponibilità e riposo rispetto al tabulato predisposto all'inizio del viaggio, se non registrati dal tachigrafo, e riportare su tale documento gli elementi che consentono di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma del conducente.

REVISIONE DEI VEICOLI

Coordinamento tra norma nazionale e regolamento UE		Scadenza	Proroga	Norma
REVISIONE DEI VEICOLI (ANCHE REVISIONE RIPETERE CON ANOMALIE SANATE)[13]	I	Veicoli immatricolati in Italia con revisione scaduta fino al 31 gennaio 2020	31 ottobre 2020 in Italia	Art. 92, c. 4, d.l. 18/2020
	I	Veicoli immatricolati in Italia con revisione scaduta nel mese di febbraio	31 ottobre 2020 in Italia 30 settembre 2020 anche in UE se veicoli M, N, O_3, O_4, e T_5	Art. 92, c. 4, d.l. 18/2020 Art. 5, Regolamento (UE) 698/2020
	I	Veicoli immatricolati in Italia con revisione scaduta tra il 31 marzo 2020 e il 31 agosto 2020	31 ottobre 2020 Veicoli categorie L, O_1, O_2 in Italia 7 mesi oltre la scadenza anche in UE se veicoli M, N, O_3, O_4 e T_5	Art. 92, c. 4, d.l. 18/2020 Art. 5, Regolamento (UE) 698/2020
	UE	Veicoli immatricolati in altri Stati UE, categorie M, N, O_3, O_4, e T_5 _ Revisione scaduta tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020	7 mesi oltre la scadenza	Art. 5, Regolamento (UE) 698/2020

DECRETO SEMPLIFICAZIONI… NUOVE PROROGHE PER LA REVISIONE

- È AUTORIZZATA LA CIRCOLAZIONE FINO AL 31 OTTOBRE 2020 DEI VEICOLI DA SOTTOPORRE ENTRO IL 31 LUGLIO 2020
- FINO AL 31 DICEMBRE 2020 DEI VEICOLI DA SOTTOPORRE AI MEDESIMI CONTROLLI ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2020
- FINO AL 28 FEBBRAIO 2021 DEI VEICOLI DA SOTTOPORRE AGLI STESSI CONTROLLI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020”

LICENZE COMUNITARIE PER IL TRASPORTO MERCI E PERSONE E ATTESTATO DEL CONDUCENTE

		Scadenza	Proroga	Norma
LICENZE COMUNITARIE TRASPORTO MERCI/PERSONE E RELATIVE COPIE CONFORMI	**I/UE**	Scadute tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020	6 mesi oltre la scadenza riportata sul documento	Artt. 7 e 8 Regolamento (UE) 698/2020

		Scadenza	Proroga	Norma
ATTESTATO DEL CONDUCENTE TRASPORTO MERCI	**I/UE**	Scaduto tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020	6 mesi oltre la scadenza riportata sul documento	Art. 7 Regolamento (UE) 698/2020

SOSPENSIONE DEI TERMINI VARI

- SI RICORDA CHE I TERMINI (ORDINATORI, PERENTORI, ENDOPROCEDIMENTALI) DEI PROCEDIMENTI IN GENERALE SONO STATI SOSPESI DAL 23 FEBBRAIO 2020 AL 15 MAGGIO 2020 (ART. 103, COMMA 1, DEL DL 18/2020 E SMI).

- TRA QUESTI, AD ESEMPIO, I TERMINI PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI DEL CONDUCENTE O PER LA PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI EX ARTT. 126-BIS, COMMA 2 E 180, COMMA 8

- UGUALMENTE RISULTANO ESSERE STATI SOSPESI I TERMINI PER LA NOTIFICA AG, PER LA PROPOSIZIONE DEI RICORSI, PER IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART. 103, COMMA 2-BIS DL 18/2020 E SMI)

- DAL 17 MARZO 2020 FINO AL 31 MAGGIO 2020 IL TERMINE PER IL PAGAMENTO RIDOTTO DEL 30% È STATO DI 30 GIORNI E COMUNQUE DAL 31 MAGGIO È SCADUTA LA POSSIBILITÀ DI AVVALERSI DI TALE AGEVOLAZIONE (ART. 108, COMMA 2, DEL DL 18/2020 E SMI)

FORZA, MANCANO 10 SLIDE …. O CI FERMIAMO?

MODIFICHE CARTA VERDE

- DAL 1° LUGLIO 2020 PUO' ESSERE UTILIZZATO UN MODELLO IN BIANCO E NERO
- INOLTRE SUL RETRO PUE' ESSERE OMESSO L'ELENCO DEGLI UFFICI NAZIONALI E SOSTITUITO DALL'INDIRIZZO WEB DEL CONSIGLIO DEI BUREAUX
- CIO' PERMETTE L'INVIO TRAMITE EMAIL DEL CERTIFICATO ASSICURATIVO INTERNAZIONALE IN B/N DA ESIBIRSI COMUNQUE IN FORMATO CARTACEO ANCHE SOLO FRONTE
- SUL SITO DEL BUREAUX SARA' PUBBLICATO L'ELENCO DEGLI STATI CHE HANNO ADERITO AL NUOVO MODELLO E QUELLI CHE HANNO CONSENTITO LA LIBERA SCELTA ALLE IMPRESE

ARTT. 80 E 192 - CONTESTAZIONE DIFFERITA

CIRCOLARE DEL 3 LUGLIO 2020
ACCERTAMENTI DIFFERITI ARTT. 80 E 193

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

***

Dipartimento Pubblica Sicurezza
Servizio Polizia Stradale
Registrato il 03/07/2020
Prot. 300/A/4684/20/127/9

276081

OGGETTO: Contestazione differita delle violazioni di cui agli artt. 80 e 193 del Codice della Strada.

IL MINISTERO RIBADISCE E RITIENE

- CHE GLI ACCERTAMENTI SONO LEGITTIMI

- CHE L'INVITO EX ART. 180, COMMA 8, IN QUANTO NON PREVISTO COME NEL CASO DELL'ARTICOLO 193, COMMA 4 QUATER, NON E' OBBLIGATORIO (MA NEMMENO VIETATO, AGGIUNGO)

- CHE NEL CASO DI INVITO AD ESIBIRE I DOCUMENTI ASSICURATIVI EX ART. 193, COMMA 4-QUATER LA NOTIFICA DELL'INVITO DEVE ESSERE GRATUITA (DIMENTICANDO CHE PUÒ ESSERE CONTENUTA ALL'INTERNO DEL VERBALE NOTIFICATO PER L'ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 7 O DELL'ARTICOLO 142 DEL CODICE DELLA STRADA, A SEGUITO DEL QUALE E' STATA VERIFICATA L'ASSENZA DI COPERTURA ASSICURATIVA)

GIURISPRUDENZA RECENTE

SENTENZA 56/2020 CORTE COST. INCOSTITUZIONALI NORME NCC

- LA PREVISIONE DELL'OBBLIGO DI **INIZIARE E TERMINARE OGNI SINGOLO SERVIZIO DI NCC PRESSO LE RIMESSE**, CON RITORNO ALLE STESSE, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL SECONDO PERIODO DEL COMMA 4 DELL'ART. 11, DELLA LEGGE N. 21 DEL 1992, COME SOSTITUITO DALL'ART. 10-BIS, COMMA 1, LETTERA E), DEL D.L. N. 135 DEL 2018 IL RIGIDO VINCOLO IMPOSTO DAL LEGISLATORE SI RISOLVE IN UN **AGGRAVIO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE IRRAGIONEVOLE**, IN QUANTO OBBLIGA IL VETTORE, NONOSTANTE EGLI POSSA PRELEVARE E PORTARE A DESTINAZIONE UNO SPECIFICO UTENTE IN OGNI LUOGO, A **COMPIERE NECESSARIAMENTE UN VIAGGIO DI RITORNO ALLA RIMESSA "A VUOTO" PRIMA DI INIZIARE UN NUOVO SERVIZIO.**
- LA PRESCRIZIONE ..... RISULTA ANCHE **SPROPORZIONATA RISPETTO ALL'OBIETTIVO PREFISSATO DI ASSICURARE CHE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SIA RIVOLTO A UN'UTENZA SPECIFICA E NON INDIFFERENZIATA,**

INIZIO DEL COMPUTO DEI TERMINI PER LA NOTIFICA
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SEZ. VI 18/6/2020 N. 11783

- IL TRIBUNALE QUALE GIUDICE D'APPELLO HA CORRETTAMENTE APPLICATO IL PRINCIPIO SECONDO CUI IL TERMINE DI NOVANTA GIORNI, PREVISTO DALL'ART. 14 DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689 PER LA NOTIFICA DEGLI ESTREMI DELLA VIOLAZIONE, **DECORRE DAL COMPIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VERIFICA DI TUTTI GLI ELEMENTI DELL'ILLECITO, DOVENDOSI CONSIDERARE ANCHE IL TEMPO NECESSARIO ALL'AMMINISTRAZIONE PER VALUTARE E PONDERARE ADEGUATAMENTE GLI ELEMENTI ACQUISITI E GLI ATTI PRELIMINARI** (CASS. 7681/2014; ID.4820/2019; ID. 21171/2019).
- **ATTENZIONE, QUESTO PERÒ NON CONSENTE DI DILATARE I TERMINI AD LIBITUM**

INDICAZIONE DELLA MODALITÀ DI PRESEGNALAZIONE DEL VELOX
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SEZ. VI 18/6/2020 N. 11792

- IL VERBALE **NON DEVE INDICARE CON PRECISIONE LA MODALITÀ CON LA QUALE È PRESEGNALATO L'APPARECCHIO** PER LA MISURAZIONE DELLA VELOCITÀ E SE INDICA LA PRESENZA DI SEGNALETICA TANTO FA FEDE SINO A QUERELA DI FALSO.

- **OCCORRE CRISTALLIZZARE IN UN ATTO PROTOCOLLATO LA SITUAZIONE DELLA SEGNALETICA E DELLE ALTRE CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO.**

CIVILE SEZ. III 5/5/2020 N. 8479
RICORSO E OBBLIGO DI COMUNICARE I DATI DEL CONDUCENTE
CORTE DI CASSAZIONE

- IL TERMINE ENTRO CUI IL PROPRIETARIO DEL VEICOLO È TENUTO, AI SENSI DELL'ART. 126 BIS, COMMA 2, COD. STRADA, A COMUNICARE ALL'ORGANO DI POLIZIA CHE PROCEDE I DATI RELATIVI AL CONDUCENTE, NON DECORRE DALLA DEFINIZIONE DELL'OPPOSIZIONE AVVERSO IL VERBALE DI ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE PRESUPPOSTA, MA DALLA RICHIESTA RIVOLTA AL PROPRIETARIO DALL'AUTORITÀ, TRATTANDOSI DI UN'IPOTESI DI ILLECITO ISTANTANEO PREVISTO A GARANZIA DELL'INTERESSE PUBBLICISTICO, RELATIVO ALLA TEMPESTIVA IDENTIFICAZIONE DEL RESPONSABILE, DEL TUTTO AUTONOMO RISPETTO ALL'EFFETTIVA COMMISSIONE DI UN PRECEDENTE ILLECITO.
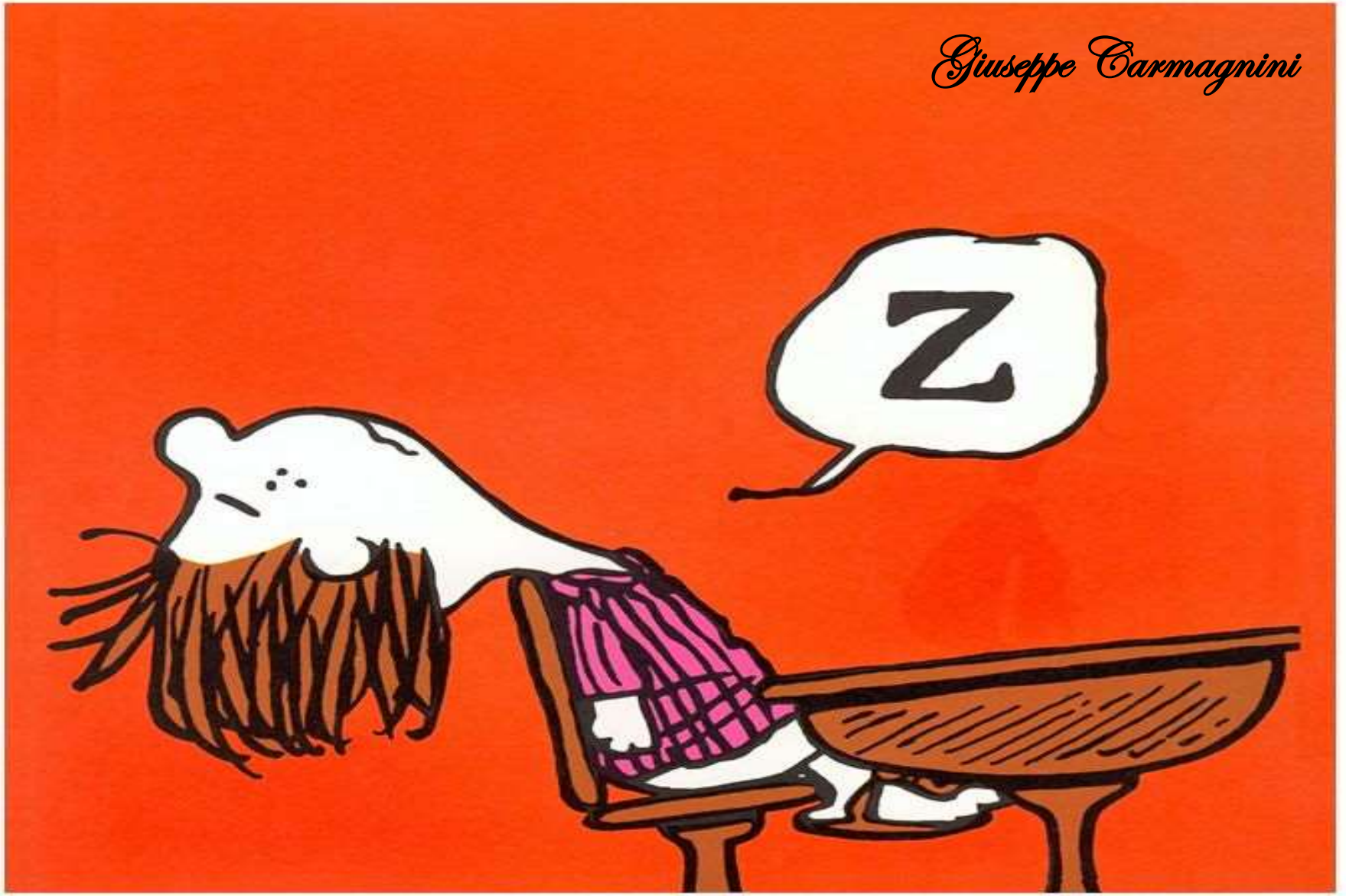
GRAZIE PER L'ATTENZIONE